



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 20 gennaio 2020 - n. XI/2745
Attuazione l.r. n. 29/2016 - Premio internazionale «Lombardia è ricerca» anno 2020 3

Delibera Giunta regionale 20 gennaio 2020 - n. XI/2748
Approvazione dei criteri, modalità e procedure per l’attuazione dell’art. 36 bis «Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali» della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» 8

Delibera Giunta regionale 20 gennaio 2020 - n. XI/2751
Approvazione degli indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione 13

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 14 gennaio 2020 - n. 268
R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 – Rinnovo con variante concessione al Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l., della grande derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo per un comprensorio complessivo di ettari 1837.02.84, nella misura di medi moduli 14 (1400 lit/sec) dal fiume Serio in comune di Crema (CR), a mezzo della Roggia Borromea con istanza presentata in data 26 gennaio 1987 successivamente rettificata in data 15 dicembre 1992. ID Pratica: MI0251992 cod fold: CR D/73 23

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Comunicato regionale 21 gennaio 2020 - n. 3
Pubblicazione della proposta di modifica non minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago di Cantello» avanzata dall’Associazione per la produzione dell’Asparago di Cantello e per il suo riconoscimento IGP, in applicazione della procedura all. A del d.d.u.o. n. 18383 del 13 dicembre 2019 (BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2019). 27

Comunicato regionale 21 gennaio 2020 - n. 4
Pubblicazione della proposta di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio» avanzata dal Consorzio Tutela Taleggio, in applicazione della procedura all. A del d.d.u.o. n. 18383 del 13 dicembre 2019 (BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2019) 36

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 14 gennaio 2020 - n. 301
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione In Euro 48.622,70 Dell’intervento Finanziario Concesso All’ Impresa Deep Water s.r.l.s. per la realizzazione del progetto ID 678273 (CUP E57E18000030009) e contestuale economia di euro 279,73 a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» 43

Decreto dirigente unità organizzativa 21 gennaio 2020 - n. 572
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione in euro 64.904,01 dell’intervento finanziario concesso all’impresa Panghea Research for Sustainable Innovation s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 868194 (CUP e35d18000500007) e contestuale economia di euro 9,60 a valere sul bando linea «Intraprendo» 47

Decreto dirigente unità organizzativa 21 gennaio 2020 - n. 573
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione In euro 49.440,00 dell’intervento finanziario concesso all’ impresa Bellagio Women Job s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 586836 (CUP E58C18000000009) e contestuale economia di euro 1.122,90 a valere sul bando linea «Intraprendo» 53

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Decreto dirigente struttura 21 gennaio 2020 - n. 570

2014IT16RFOP012 - RLO12017003982 - Bando Linea «Intraprendo» - Asse Prioritario III - Azione Iii.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza» - Decadenze e presa d'atto di rinuncia all'intervento finanziario concesso. 61

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto direttore generale 15 gennaio 2020 - n. 311

Sostituzione del responsabile unico dei procedimenti (ex art. 31 del d.lgs. 50/2016) per gli appalti riconducibili alla titolarità della struttura «Attuazione POR FESR 2014-2020» 65

Decreto dirigente struttura 14 gennaio 2020 - n. 293

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al dduo n. 18854/2018: definizione dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 1175999 «Metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata» - Acronimo «Newmed» 66

Decreto dirigente struttura 14 gennaio 2020 - n. 294

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1 - Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: definizione dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 1155850 «Broadband InterfAces and services for Smart Environments enabled by 5G technologies» - acronimo «Base 5G» 69

Decreto dirigente struttura 14 gennaio 2020 - n. 299

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1 - Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: Definizione dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 1175272 «Rehabilitative Personalized Home System and Virtual Coaching for Chronic Treatment in Elderly» - Acronimo «RE-HUB-ILITY» 72

Decreto dirigente struttura 21 gennaio 2020 - n. 561

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Bando «Linea internazionalizzazione» in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 - Decadenza a seguito di rinuncia dal finanziamento concesso all'impresa Giei s.r.l., domanda ID 1282909 75

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 15 del 17 gennaio 2020

Ordinanza n. 249 del 23 settembre 2016 - Intervento ID N.45: «Comune di Gonzaga - Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV novembre - Bondeno» nel comune di Gonzaga - Erogazione del saldo 77

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 gennaio 2020 - n. XI/2745

Attuazione l.r. n. 29/2016 - Premio internazionale «Lombardia è ricerca» anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che all'articolo 10 riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce al comma 2 che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;

Ricordato che da sempre le azioni di Regione sono volte a favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e a contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione la priorità strategica delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;

Richiamata la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che:

- valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità;
- interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

Richiamato, in particolare, l'articolo 2 comma 6 lettera e), che istituisce la giornata della ricerca, nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e imprese che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

Ricordato, che, ai sensi del comma 6 bis, la giornata della ricerca si celebra l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi;

Richiamato il comma 6 ter, che pone in capo alla Giunta la definizione degli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e). Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla giornata della ricerca;

Evidenziato che nell'anno 2020 l'8 novembre – data in cui si celebra la giornata della ricerca – cade di domenica;

Ritenuto conseguentemente, che l'edizione 2020 dell'evento collegato alla Giornata della Ricerca si svolgerà sempre nel mese di novembre ma in un giorno ferialmente successivo al giorno 8, da individuare anche in relazione alla programmazione del Teatro La Scala che ospita l'evento;

Dato atto che sono in corso interlocuzioni con il Teatro La Scala per definire il giorno dell'evento e che lo stesso sarà oggetto di apposita comunicazione alla Giunta;

Dato atto che le trascorse edizioni hanno avuto esiti positivi e una significativa ricaduta sul territorio della Regione;

Ricordato che la d.g.r. n. 1012 del 17 dicembre 2018 «Attuazione l.r. 29/2016 – istituzione del premio «Lombardia è ricerca» anno 2019» prevede che:

- ogni anno la Giunta Regionale, con propria delibera da adottare entro il mese di gennaio, individua il tema del Premio e la conseguente distribuzione dei giurati tra le aree dell'elenco «Top Italian Scientists» individuati al momento di adozione del provvedimento;
- la selezione del vincitore è affidata ad una Giuria che è nominata, secondo le modalità di cui all'art. 2 del regolamento allegato, con decreto del Direttore Generale pro tempore della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la Giuria si compone di 15 membri individuati tramite la lista ufficiale c.d. «Top Italian Scientists» della VIA- Academy (www.topitalianscientists.org);
- ha una composizione variabile, quanto alle aree rappresentate, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del regolamento (all. A), in relazione al tema del premio annualmente scelto dalla Giunta;

Dato atto che:

- nel Piano Strategico triennale è stato individuato il «cambiamento climatico» come uno dei 6 megatrends che incidono di più sui bisogni della persona in Lombardia, e si è affermato il principio della «responsible innovation» come modo di intendere l'innovazione in Lombardia;
- nel 2019 Regione ha sottoscritto il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile impegnandosi a realizzare iniziative su temi che vanno dalla conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici all'economia circolare, dalla transizione energetica verso lo sviluppo delle «fonti rinnovabili» allo sviluppo della «mobilità sostenibile»;
- nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2019 i cittadini Lombardi hanno partecipato in modo ampio alla Consultazione Pubblica sulla «Sostenibilità Ambientale», promossa attraverso la piattaforma di Open Innovation dimostrando il grande interesse pubblico verso lo specifico tema;

Ritenuto quindi che per l'edizione 2020 del Premio:

- il tema è «Sostenibilità Ambientale e Qualità della Vita»;
- l'area strategica è «Miglioramento della qualità di vita delle persone, in armonia con lo sviluppo del sistema produttivo e la transizione verso nuovi modelli di sviluppo»;
- le specifiche tematiche sono: transizione energetica verso fonti rinnovabili; mobilità sostenibile; energia pulita e risorse rinnovabili; efficienza energetica; tecnologie pulite per lo sfruttamento di combustibili fossili; gestione sostenibile ed utilizzo efficiente delle risorse naturali; gestione eco-compatibile dei materiali durante il loro intero ciclo di vita; riduzione di emissioni di CO₂; sistemi innovativi per lo sfruttamento dell'energia solare; scoperta e sviluppo di nuovi materiali per produzione, immagazzinamento e distribuzione di energia pulita;
- la distribuzione dei giurati tra le aree della lista «Top Italian Scientists», di cui all'art. 2 comma 5 del Regolamento allegato, in relazione al tema del Premio individuato è la seguente:
 - BiomedicalSciences (1),
 - Clinical Sciences (2),
 - Chemistry (2),
 - Material& NanoSciences(3),
 - Natural & EnvironmentalSciences (4),
 - Business Sciences (1),
 - Engineering(1),
 - Physics(1);

Stabilito sulla base dell'ampiezza e diversità delle tematiche connesse alle aree Engineering e Physics, sono considerati eleggibili a partecipare alla Giuria solo i Top Italian Scientists afferenti alle sotto-aree più attinenti con il tema del Premio, in particolare:

- per l'area Physics: biophysics; environmental physics; materials science; nanophotonics; nanotechnology; physics-chemistry; physics – condensed matter; physics – nanotechnology; physics – optics; physics – quantum mechanics; physics – technology; physics, engineering, chemistry;
- per l'area Engineering: bioengineering; chemical engineering – materials science; chemistry; chemistry – engineering; earth sciences; engineering – biomedical; engineering – chemistry; engineering – environmental; engineering – medicine; engineering – urban technologies and planning; nanotechnology – cancer; physics – optics;

Stabilito che anche per l'anno 2020 le risorse sono pari ad euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 14.03.104.13591 esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che, visti gli esiti positivi della sperimentazione sull'edizione 2019, tutto il procedimento per addizione all'individuazione del vincitore avverrà mediante una piattaforma digitale che impiega tecnologie blockchain;

Precisato che nell'ambito del presente procedimento di titolarità regionale viene resa l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della Giuria, soggetti candidanti e candidati;

Dato atto che in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design già previste con d.g.r. 12 febbraio 2018 n. 7837 e che le stesse sono state trasmesse al Data Protection Officer» per le verifiche di competenza;

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Dato atto che la Direzione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sui siti istituzionali, sulla piattaforma Open innovation e di darne la più ampia diffusione a livello internazionale anche tramite le Università, i centri di ricerca nazionali e internazionali, le principali riviste scientifiche;

Richiamate:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di indire il Premio Internazionale «Lombardia è Ricerca» per l’anno 2020 sul tema «Sostenibilità Ambientale e Qualità della Vita» e nell’area strategica «Miglioramento della qualità di vita delle persone, in armonia con lo sviluppo del sistema produttivo e la transizione verso nuovi modelli di sviluppo»;

2. di stabilire che la distribuzione dei giurati tra le aree della lista «Top Italian Scientists», di cui all’art. 2 comma 5 del regolamento allegato, in relazione al tema del Premio individuato è la seguente:

- 4 membri dell’area Natural & Environmental Sciences,
- 3 membri dell’area Material & Nano Sciences,
- 2 membri dell’area Clinical Sciences,
- 2 membri dell’area Chemistry,
- 1 membro per ciascuna delle aree Biomedical Sciences, Business Sciences, Engineering, Physics;

3. di stabilire sulla base dell’ampiezza e diversità delle tematiche connesse alle aree Engineering e Physics, sono considerati eleggibili a partecipare alla Giuria solo i Top Italian Scientists, afferenti alle sotto-aree più attinenti con il tema del Premio, in particolare:

- per l’area Physics: biophysics; environmental physics; materials science; nanophotonics; nanotechnology; physics-chemistry; physics – condensed matter; physics – nanotechnology; physics – optics; physics – quantum mechanics; physics – technology; physics, engineering, chemistry;
- per l’area Engineering: bioengineering; chemical engineering – materials science; chemistry; chemistry – engineering; earth sciences; engineering – biomedical; engineering – chemistry; engineering – environmental; engineering – medicine; engineering – urban technologies and planning; nanotechnology – cancer; physics – optics;

4. di approvare il Regolamento del Premio Internazionale «Lombardia è Ricerca», di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto;

5. di stabilire che la consegna del Premio «Lombardia è Ricerca» avverrà in occasione dell’evento collegato alla Giornata della Ricerca;

6. di stabilire che l’individuazione della data dell’evento sarà oggetto di apposita comunicazione alla Giunta;

7. di stabilire che la copertura finanziaria del premio 2020 pari ad euro 1.000.000,00 è a valere sul capitolo 14.03.104.13591 esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

8. di demandare alla Direzione Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione gli atti conseguenti;

9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE "LOMBARDIA È RICERCA" - ANNO 2020**

Art. 1

(Premio Lombardia è Ricerca)

1. Nell'ambito della Giornata in ricordo di Umberto Veronesi ai sensi dell'art. 2, comma 6 lett. e) della l.r. 29/2016, la Giunta regionale istituisce il Premio Internazionale "Lombardia è Ricerca" per riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di persone che tramite le proprie ricerche, scoperte e invenzioni abbiano apportato un significativo contributo nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica.

2. Il premio è assegnato per una scoperta di alto valore scientifico nell'ambito della Sostenibilità Ambientale e Qualità della Vita, afferente all'Area Strategica "Miglioramento della qualità di vita delle persone, in armonia con lo sviluppo del sistema produttivo e la transizione verso nuovi modelli di sviluppo.

Le specifiche tematiche sono: transizione energetica verso fonti rinnovabili; mobilità sostenibile; energia pulita e risorse rinnovabili; efficienza energetica; tecnologie pulite per lo sfruttamento di combustibili fossili; gestione sostenibile ed utilizzo efficiente delle risorse naturali; gestione eco-compatibile dei materiali durante il loro intero ciclo di vita; riduzione di emissioni di CO₂; sistemi innovativi per lo sfruttamento dell'energia solare; scoperta e sviluppo di nuovi materiali per produzione, immagazzinamento e distribuzione di energia pulita.

3. Il Premio è assegnato a scienziati in attività e può essere conferito a una singola persona o a un gruppo di ricerca.

4. Ogni anno la Giunta Regionale, con propria delibera da adottare entro il mese di gennaio, individua il tema del Premio.

5. Il premio consiste nella somma di 1 milione di euro secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale della Lombardia.

6. Il Premio è conferito dal Presidente della Regione in occasione della Giornata della Ricerca con la consegna di una pergamena recante la motivazione dell'attribuzione.

7. Il premio deve essere ritirato personalmente dal/dai vincitore/i tramite la partecipazione all'evento di premiazione.

8. il vincitore individua il /i soggetti giuridici - tra quelli presenti sul territorio lombardo- con cui avviare la collaborazione devolvendo a tal fine la quota del premio nella misura del 70%.

Art. 2

(Giuria)

1. Per la selezione del vincitore del Premio è individuata una Giuria di selezione quale organo straordinario e temporale. Tale organo si configura come un collegio imperfetto.

2. Risulta vincitore chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Giuria.

3. La Giuria si compone di 15 membri individuati tramite la lista ufficiale c.d. "Top Italian Scientists" della VIA- Academy (www.topitalianscientists.org).

4. All'interno della lista dei "Top Italian Scientists" sono individuati quali componenti della Giuria i membri con il più alto h-index per ciascuna delle aree più rilevanti per il tema del Premio, indicate nella delibera di indizione del Premio;

5. La distribuzione dei giurati tra le aree della lista "Top Italian Scientists" è individuata nella DGR di cui al precedente Art. 1 punto 4 in relazione al tema del Premio.

6. In caso di mancata accettazione della proposta di essere componente della Giuria di selezione da parte del nominativo individuato, o nel caso di successive dimissioni, Regione procederà con lo scorrimento della lista.

7. La Giuria nomina al suo interno un Presidente e redige per ogni seduta il processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario previa validazione di tutti i componenti dell'organo sulla piattaforma digitale dedicata.

8. In prima convocazione la Giuria è convocata dal Direttore Generale competente. Dopo l'elezione del Presidente quest'ultimo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alle ulteriori convocazioni. Una volta insediatasi la Giuria, accerta la regolarità della costituzione e l'insussistenza di cause di incompatibilità, individua i criteri di selezione, i termini e le modalità entro i quali devono essere presentate le candidature.

9. Tutti i processi verbali della Giuria sono trasmessi alla Direzione Generale Università, Ricerca Innovazione export e Internazionalizzazione per le determinazioni conseguenti.

10. La nomina a componente della giuria di selezione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione.

11. E' causa di incompatibilità per il ruolo di componente della giuria la situazione di conflitto di interesse rispetto ai partecipanti alla selezione.

12. il procedimento per addivenire all' individuazione del vincitore avverrà mediante una piattaforma digitale dedicata.

Art. 3

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature al premio possono essere presentate da tutti gli scienziati compresi nella lista "Top Italian Scientists" di ciascuna delle aree di cui al precedente art. 2 punto 5 (escludendo i nominativi di coloro che rientrano nella Giuria).

2. I soggetti di cui al punto 1 del presente articolo possono presentare una sola candidatura riferita ad una scoperta scientifica, indicando anche più nominativi a cui essa afferisce.

3. Non sono ammesse autocandidature.

4. Le candidature non possono essere presentate da coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione e che si trovano in conflitto di interessi con il candidato.

Art. 4

(Candidati al Premio)

1. Possono partecipare alla selezione tramite il meccanismo della candidatura coloro che si siano particolarmente distinti, e abbiano fornito un contributo innovativo, alla ricerca scientifica nell'ambito della sostenibilità ambientale. Verranno pertanto incluse ricerche con un impatto quantificabile sulle specifiche tematiche di cui all'art. 1 comma 2. Specifica attenzione verrà data alle ricadute sulla salute delle persone e sulla loro qualità di vita.

Si considereranno solo scoperte originali, di grande valore innovativo e impatto scientifico e – ove applicabile - economico/sociale. Al fine di agevolare una valutazione comparativa e di carattere oggettivo le diverse scoperte, saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- Originalità, forza innovativa e impatto scientifico del lavoro di ricerca;
- Collocazione nel panorama scientifico internazionale;
- Potenziali di sviluppo del lavoro di ricerca e delle scoperte effettuate, con particolare riferimento all'impatto sulla qualità della vita.

2. Tali elementi devono essere evidenziati nella motivazione della candidatura.

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

D.g.r. 20 gennaio 2020 - n. XI/2748

Approvazione dei criteri, modalità e procedure per l'attuazione dell'art. 36 bis «Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali» della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Visto, in particolare, l'art. 36 bis della citata l.r. n. 16/2016, introdotto dall'art. 15 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15, che reca disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali»;

Considerato che:

- l'art. 36 bis, comma 1, della l.r. 16/2016 prevede che i soggetti pubblici o privati che hanno acquistato immobili gravati da vincoli e alienati a seguito di procedure concorsuali possono presentare alla Regione Lombardia, istanza di rimozione dei suddetti vincoli, derivanti dai contributi regionali concessi, subordinata alla restituzione di parte dei suddetti contributi;
- l'art. 36 bis, comma 2, della l.r. 16/2016 prevede che i Comuni e le Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale (ALER), proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi sociali realizzati con contributi regionali in anticipazione, possono presentare alla Regione Lombardia apposita istanza corredata da un progetto in cui si evidenzia la superficie degli alloggi da destinare a servizi abitativi pubblici a fronte della mancata restituzione del contributo ricevuto;
- l'art. 36 bis, comma 4, della l.r. 16/2016 prevede che con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 10 febbraio 2020 (sei mesi dall'entrata in vigore del citato art. 36 bis) sono definiti i criteri per l'accoglimento delle istanze di cui ai commi 1 e 2 sopracitati nonché le modalità e le procedure per dare attuazione al medesimo art. 36 bis;

Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- Allegato A - l.r. 16/2016 - art. 36 bis comma 1 Criteri, modalità e procedure per le istanze di rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili realizzati con contributi regionali e oggetto di alienazione nell'ambito di procedure concorsuali;
- Allegato B - l.r. 16/2016 - art. 36 bis comma 2 Criteri, modalità e procedure per le istanze finalizzate a destinare alloggi a servizi abitativi pubblici a fronte dell'anticipazione regionale da restituire;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 36 bis, commi 2 e 3 della legge regionale 16/2016, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) Allegato A - l.r. 16/2016 - art. 36 bis comma 1 Criteri, modalità e procedure per le istanze di rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili realizzati con contributi regionali e oggetto di alienazione nell'ambito di procedure concorsuali;
- b) Allegato B - l.r. 16/2016 - art. 36 bis comma 2 Criteri, modalità e procedure per le istanze finalizzate a destinare alloggi a servizi abitativi pubblici a fronte dell'anticipazione regionale da restituire;

2. di demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'approvazione dei moduli per la presentazione delle istanze;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati, parte integrante e sostanziale, sul Bollettino ufficiale di Regione e sul sito istituzionale della Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A – L.R. 16/2016 – ART. 36 BIS COMMA 1. CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER LE ISTANZE DI RIMOZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI REALIZZATI CON CONTRIBUTI REGIONALI E OGGETTO DI ALIENAZIONE NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSALE.

I proprietari, pubblici o privati, di immobili acquistati nell'ambito di procedure concorsuali, e gravati da vincoli di destinazione d'uso, conseguenti a finanziamenti concessi da Regione Lombardia, possono richiedere la rimozione degli stessi, qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

- 1) l'immobile sia stato acquistato dal soggetto istante nell'ambito di una procedura concorsuale (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo);
- 2) l'immobile risulti gravato, anche dopo il perfezionamento della procedura di acquisto, da vincoli di destinazione d'uso a locazione a canoni prestabiliti e a favore di soggetti aventi specifici requisiti, condizioni che rendono tale immobile assimilabile ad un servizio abitativo di cui al titolo IV della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- 3) l'immobile sia stato realizzato con finanziamento concesso da Regione Lombardia nell'ambito di un bando approvato successivamente al 1° agosto 1994;
- 4) l'immobile sia stato concesso in locazione per un periodo non inferiore ad otto anni.

L'istanza deve essere presentata a Regione Lombardia attraverso apposita modulistica da approvare con successivo provvedimento della competente Struttura della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, contenente:

- i dati del soggetto proprietario;
- l'identificazione dell'immobile (indirizzo e dati catastali) – visura catastale;
- i dati del programma di finanziamento regionale;
- l'entità e la tipologia di finanziamento (a fondo perduto, soggetto a restituzione);
- l'atto di acquisto dell'immobile e i relativi allegati;
- l'identificazione dei vincoli gravanti sull'immobile e relativi al finanziamento oggetto di richiesta di rimozione;
- la dichiarazione in merito allo svolgimento del servizio di locazione per un periodo non inferiore a 8 anni;
- il calcolo dell'entità della restituzione secondo quanto indicato dal presente allegato.

L'importo da restituire a Regione Lombardia, al fine di procedere con lo svincolo dell'immobile oggetto di istanza, deve comprendere:

- a) l'intera somma ricevuta a titolo di anticipazione, maggiorata degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di liquidazione sino alla data di presentazione dell'istanza di rimozione dei vincoli a Regione Lombardia. Farà fede la data di acquisizione al protocollo di Regione Lombardia;
- b) la somma erogata a fondo perduto, moltiplicata per il valore percentuale ottenuto mediante il rapporto tra il periodo residuo di svolgimento del servizio abitativo e l'intero periodo di vincolo a servizio abitativo. Tale somma dovrà essere maggiorata della percentuale, determinata come sopra, di interessi al tasso legale calcolati dalla data di liquidazione sino alla data di presentazione dell'istanza di rimozione dei vincoli a Regione Lombardia.

Il periodo residuo di svolgimento del servizio abitativo è dato dal numero di giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di svincolo sino alla data di scadenza del vincolo.

Il periodo di vincolo a servizio abitativo è determinato dal numero di giorni decorrenti dalla data di liquidazione sino alla data della scadenza.

Nel caso in cui il contributo sia stato liquidato in più rate, gli interessi legali dovranno essere calcolati dalla data di ciascuna rata sino alla data di presentazione dell'istanza.

Nei casi previsti dalla d.g.r. n. IX/2584 del 30 novembre 2011 è possibile richiedere a Regione Lombardia la rateizzazione dell'importo dovuto. In tale eventualità sono applicate le disposizioni della medesima deliberazione di giunta regionale.

Al ricevimento dell'istanza, Regione Lombardia procede con la verifica della completezza documentale, valuta l'ammissibilità dell'istanza e verifica il calcolo della quota soggetta a restituzione. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni documentali, Regione Lombardia decide, con decreto a firma del dirigente della competente struttura regionale, in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e procede all'accertamento della somma da introitare.

La rimozione del vincolo insistente sull'immobile oggetto di istanza, le cui eventuali spese sono a carico dell'istante, sarà possibile solo a seguito del versamento a favore di Regione Lombardia.

ALLEGATO B – L.R. 16/2016 – ART. 36 BIS COMMA 2 CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER LE ISTANZE FINALIZZATE A DESTINARE ALLOGGI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI A FRONTE DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE DA RESTITUIRE

I comuni o le ALER proprietari di alloggi realizzati con finanziamenti concessi da Regione Lombardia e destinati a servizi abitativi riferibili a quelli sociali, possono presentare istanza alla Regione affinché la stessa rinunci ad acquisirne la parte soggetta a restituzione, a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:

- 1) l'immobile sia di proprietà di ALER o Comune;
- 2) l'immobile sia stato realizzato con un finanziamento concesso da Regione Lombardia nell'ambito di un programma approvato successivamente al 1° agosto 1994;
- 3) l'immobile risulti gravato da vincoli di destinazione d'uso a locazione a canoni prestabiliti e a favore di soggetti aventi specifici requisiti, condizioni che rendono tale immobile assimilabile ad un servizio abitativo di cui al titolo IV della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- 4) l'immobile risulti gravato da un vincolo di restituzione a Regione Lombardia del contributo concesso;
- 5) gli alloggi oggetto di trasformazione, univocamente individuati nell'istanza, risultino liberi alla data di presentazione dell'istanza stessa;

L'istanza dovrà essere presentata a Regione Lombardia attraverso apposita modulistica da approvare con successivo provvedimento della competente Struttura della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, contenente:

- i dati del soggetto proprietario;
- l'identificazione dell'immobile oggetto di finanziamento (indirizzo e dati catastali) – visura catastale;
- il programma di finanziamento regionale;
- l'entità e la tipologia di finanziamento (a fondo perduto, soggetto a restituzione);
- il costo di costruzione convenzionale;
- l'eventuale atto di acquisto dell'immobile e relativi allegati;
- l'atto con l'identificazione dei vincoli di destinazione d'uso gravanti sull'immobile;
- l'atto con l'identificazione dei vincoli di restituzione del finanziamento;
- il valore di superficie minima degli alloggi da trasformare in servizi abitativi pubblici (di seguito SAP);
- l'identificazione degli immobili oggetto di trasformazione in SAP;
- il prospetto contenente i dati di superficie di ciascun alloggio oggetto di trasformazione.

La superficie minima degli alloggi da destinare a SAP è calcolata dividendo l'importo di finanziamento soggetto a restituzione per il costo convenzionale per unità di superficie previsto dal bando di finanziamento.

Gli alloggi da convertire in servizi abitativi pubblici devono avere una superficie utile residenziale, così come definita dal regolamento regionale n. 4/2017 maggiore o uguale a quella così ottenuta. All'istanza presentata a Regione Lombardia deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la superficie utile residenziale degli alloggi da trasformare.

Gli alloggi da trasformare in SAP devono risultare liberi alla data di presentazione dell'istanza, a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si certifichi lo stato di occupazione degli alloggi.

Al ricevimento dell'istanza, Regione Lombardia procede con la verifica della completezza documentale e valuta l'ammissibilità dell'istanza. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni documentali, Regione Lombardia decide, con decreto a firma del dirigente della competente struttura regionale, in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza.

Successivamente all'avvenuta iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 5 della l.r. 16/2016 dei suddetti alloggi, Regione Lombardia procede:

- alla rimozione del vincolo di restituzione del contributo insistente sull'immobile oggetto di istanza e a favore della stessa;
- alla modifica del vincolo di destinazione d'uso, limitatamente agli alloggi oggetto di trasformazione.

La restante parte degli alloggi continuerà pertanto ad essere vincolata alla destinazione d'uso originariamente prevista dal bando di finanziamento sino alla scadenza prevista.

D.g.r. 20 gennaio 2020 - n. XI/2751
Approvazione degli indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, denominata «Direttiva Quadro delle Acque» (DQA);

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», parte terza «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed, in particolare, l'art. 52 «Criteri generali per l'attività regolamentare»;

Considerato l'Aggiornamento del Piano di Gestione distretto idrografico fiume Po, approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016;

Vista la d.g.r. del 31 luglio 2017 n. 6990 «Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 45 della legge regionale 26/2003» (PTUA), che rappresenta sviluppo operativo a livello regionale del Piano di gestione distretto idrografico fiume Po richiamato al punto precedente;

Considerato che l'art. 18 «Aggiornamento degli strumenti normativi e di indirizzo» delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del suddetto PTUA specifica ambiti in cui Regione promuove l'adozione di buone pratiche, mediante la definizione di indirizzi per lo svolgimento delle funzioni di Enti di governo dell'ambito, autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e gestori del servizio idrico integrato e tra questi individua, in particolare, le modalità omogenee per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione;

Dato atto che nel 2015 è stata affidata ad Éupolis Lombardia, Struttura Area sociale e territoriale, su incarico della Giunta Regionale, l'attività di predisposizione di «Direttive e indirizzi relativi alle fasi di progettazione, autorizzazione provvisoria, messa a regime e collaudo di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché di potabilizzazione» (cod. TER15011/002) che prevedeva, tra l'altro, la definizione di indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione;

Considerato che tale attività è stata svolta, sotto la supervisione degli uffici della competente Direzione Generale, avvalendosi di un Gruppo di Supporto Tecnico-Scientifico con pluriennale esperienza sia in ambito accademico che tecnico-applicativo nella materia oggetto di tali indirizzi;

Dato atto che l'attività di cui sopra si è conclusa con l'elaborazione di una proposta di «Indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione», trasmessa da Eupolis con nota del 22 novembre 2016;

Tenuto conto che il percorso di definizione degli indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione è stato condotto in parallelo a quello di definizione degli indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, conclusosi con l'approvazione del regolamento regionale 6/2019;

Considerato, altresì, che in merito agli indirizzi sopra richiamati, è stata svolta una prima consultazione con gli enti e i soggetti competenti in materia tra cui Province, Città Metropolitana, Uffici d'ambito e gestori d'ambito del servizio idrico integrato, tramite un seminario dedicato tenutosi il 3 novembre 2016 ed una seconda condivisione nel novembre 2019 sulla proposta finale di indirizzi, con richiesta di formulare eventuali osservazioni;

Valutato che, come riferito dal dirigente competente, in esito a tale ultima consultazione non sono state segnalate attenzioni relative all'attuazione delle disposizioni contenute in tale documento ed è pertanto possibile procedere alla sua approvazione;

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti «Indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 4 «Servizio Idrico Integrato», Risultato Atteso 204. «Miglioramento della governance, dell'efficienza e della qualità del Servizio Idrico Integrato»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di «Indirizzi per il collaudo funzionale degli impianti di potabilizzazione» di cui all'Allegato A – parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A**INDIRIZZI PER IL COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE**

1. Obiettivi, ambiti e modalità di applicazione
2. Le verifiche di collaudo funzionale
3. Rapporto di collaudo funzionale

1. Obiettivi, ambiti e modalità di applicazione

Il collaudo degli impianti di potabilizzazione rappresenta il complesso delle operazioni sistematiche che consentono di verificare il rispetto e la corrispondenza dell'impianto ai requisiti contrattuali. Il collaudo funzionale è il collaudo di materiali, manufatti, apparecchiature, ecc. rispetto alla loro funzionalità in opera e secondo le condizioni di utilizzo previste. Il collaudo può essere eseguito per parti (ad esempio nel caso di una nuova opera realizzata durante un intervento di upgrading di un impianto esistente) o sull'impianto complessivo (nel caso di un nuovo impianto) e può essere effettuato in condizioni simulate o in condizioni reali.

Nel caso specifico di un sistema di potabilizzazione, il collaudo funzionale ha la finalità di:

- verificare l'idoneità dell'impianto a garantire all'acqua i requisiti di qualità richiesti dalla normativa e il rispetto di tutte le norme che ne regolano il funzionamento e la compatibilità ambientale;
- valutare la corretta funzionalità dei processi di trattamento;
- verificare le caratteristiche dei residui originati dal processo (fanghi, soluzioni rigeneranti, acque di controlavaggio, ecc.) in relazione alla destinazione prevista.

Il collaudo funzionale si svolge attraverso la effettuazione di una serie di verifiche di funzionalità in grado di fornire una serie di dati la cui elaborazione permette di pervenire a un giudizio complessivo di funzionalità.

2. Le verifiche di collaudo funzionale

Le prove di collaudo riguardano due principali fasi di funzionamento dell'impianto:

- fase di avviamento, che corrisponde al primo periodo della messa in funzione dell'impianto con l'allineamento a regime dei processi;
- fase di gestione temporanea, che corrisponde al primo funzionamento dell'impianto in condizioni di esercizio stabile.

Nella fase di avviamento vengono "regolati" i parametri operativi (portata, dosaggio dei reagenti, operazioni di controlavaggio dei filtri, ecc.) e vengono avviati i processi depurativi (sviluppo della biomassa nei processi biologici, ecc.). La durata di questa fase è variabile e generalmente riguarda tutto il periodo necessario ad una regolazione dei suddetti parametri in modo da garantire il funzionamento ottimale dell'impianto.

La fase di gestione temporanea ha inizio quando l'impianto ha raggiunto un completo avviamento dei processi depurativi ed è caratterizzata da una stabilità di funzionamento. Anche in questo caso la durata è variabile e si può ragionevolmente ipotizzare un periodo di 4-5 mesi in modo da consentire un monitoraggio dell'impianto per un periodo significativo.

Le seguenti verifiche sono sempre obbligatorie per un impianto da collaudare nel suo complesso. In caso di interventi di upgrading su un impianto esistente che non richiedano il collaudo dell'intero sistema, le verifiche sono da limitare (con gli opportuni adattamenti) al/ai comparto/i modificato/i e a tutti quei comparti per i quali, anche se non sono stati oggetto di interventi, è comunque prevista una variazione delle condizioni di funzionamento.

Verifiche obbligatorie (per un impianto da collaudare nel suo complesso)

1. **Monitoraggio intensivo** (in fase di avviamento e di gestione temporanea): il collaudatore deve precisare i punti di campionamento (il monitoraggio deve riguardare singolarmente le sezioni dell'impianto che si vogliono collaudare), i parametri da controllare (parametri previsti dalla normativa specifica ed eventuali parametri aggiuntivi da definire in relazione alla specifica tipologia di fonte e di trattamento applicato), la frequenza di campionamento e i metodi analitici per la determinazione dei parametri; deve inoltre definire la durata del monitoraggio, sia per il periodo di avviamento che per quello di gestione temporanea; è auspicabile la ripetizione di più cicli di monitoraggio in diverse condizioni idrauliche (portata massima, media e minima) nella fase di avviamento e ripetizione (non indispensabile) del monitoraggio per più periodi caratterizzati da condizioni diverse (es. di carico, di temperatura, di caratteristiche qualitative dell'acqua da trattare, ecc.).
2. **Calcolo dei rendimenti depurativi** (in fase di avviamento e di gestione temporanea). In primo luogo è necessario calcolare o rilevare i parametri operativi di funzionamento dei diversi comparti (tempo di residenza idraulica, EBCT (*Empty Bed Contact Time*), concentrazione di reagente dosato, temperatura, ecc.). Dalla analisi dei dati di monitoraggio,

rilevati al punto precedente, devono essere individuati periodi di funzionamento omogenei, sia nella fase di avviamento che di gestione temporanea. Per ciascun periodo caratterizzato da condizioni di funzionamento stabili si procede alla determinazione dei rendimenti di rimozione dei principali parametri inquinanti relativamente all'impianto nel suo complesso e alle sezioni di trattamento presenti all'interno dell'impianto stesso.

3. **Verifica di conformità dell'acqua trattata con i limiti normativi** (in fase di avviamento e di gestione temporanea): consiste nell'effettuare una analisi completa dell'acqua in uscita dall'impianto (in corrispondenza del punto a valle dei trattamenti, prima dell'immissione nella rete di distribuzione) in modo da verificare la conformità con i limiti di qualità previsti per le acque destinate al consumo umano. Il collaudatore deve indicare la frequenza con cui effettuare questa verifica, la durata del periodo di analisi, le condizioni operative dell'impianto di trattamento in corrispondenza delle quali eseguirla, le modalità di prelievo dei campioni e le metodiche analitiche da utilizzare. Tale verifica ha la finalità di evidenziare parametri di qualità critici nell'acqua trattata, in modo da evidenziare eventuali carenze depurative dell'impianto (inadeguata rimozione di contaminanti presenti nell'acqua grezza) o effetti indesiderati generati in fase di trattamento (residuo di reagenti, sottoprodotti di ossidazione/disinfezione, ecc.).
4. **Verifica delle caratteristiche dei reagenti e delle modalità di dosaggio** (in fase di avviamento e di gestione temporanea). Questa verifica si compone di una serie di prove integrate tra di loro finalizzate a verificare: le caratteristiche dei reagenti o delle relative soluzioni impiegati (densità, concentrazione, ecc.); la congruenza tra il dosaggio teorico di reattivi (calcolato sulla base della dose applicata e della portata trattata) e il dosaggio reale (rilevato mediante analisi di campioni prelevati dall'impianto in punti adeguatamente individuati); la corrispondenza tra il dosaggio reale di reagente e la richiesta "reale" (valutata mediante la determinazione di curve di domanda per i reagenti ossidanti/disinfettanti, mediante prove di "jar test" per i reagenti coagulanti/flocculanti, ecc.); l'efficienza dei sistemi di dosaggio e miscelazione nel reattore (in questo caso è necessario individuare i componenti che costituiscono il sistema di dosaggio di ogni reagente, dal punto di stoccaggio/produzione presso l'impianto al punto di immissione nell'acqua). Il collaudatore deve definire i parametri da monitorare, i punti e la frequenza di monitoraggio (sia in fase di avviamento sia di regime), le modalità di prelievo dei campioni, le metodiche analitiche e le condizioni di regime idraulico in cui eseguire tale verifica;
5. **Verifica di conformità della qualità dei residui con i limiti normativi** (in fase di avviamento e di gestione temporanea): consiste nell'effettuare una caratterizzazione completa dei residui generati dal trattamento dell'acqua (acque di controlavaggio, fanghi, salamoia esausta da rigenerazione di resine, concentrato da processi di filtrazione spinta, ecc.) in modo da verificare la conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti per il loro smaltimento e/o recupero, in funzione della destinazione finale prevista. Nel caso in cui sia presente una linea dedicata al trattamento dei residui (es. linea di trattamento delle acque derivanti dal controlavaggio dei filtri), questa verifica ha la funzione anche di evidenziare

eventuali carenze di funzionamento dei trattamenti stessi. Il collaudatore deve indicare i parametri da analizzare, il punto di prelievo, la frequenza di analisi, le condizioni operative dell'impianto di trattamento in corrispondenza delle quali eseguirla e le metodiche analitiche.

Le seguenti verifiche possono essere definite "caso-specifiche", poiché non sempre applicabili. Esse sono da intendersi obbligatorie o raccomandate, secondo le indicazioni riportate in Tabella 1.

L'applicabilità delle seguenti verifiche è da valutare caso per caso.

1. **Verifiche dei sistemi di filtrazione** (in fase di avviamento e di gestione temporanea): sono finalizzate a verificare le caratteristiche dei materiali di riempimento (mezzi filtranti, sia inerti che adsorbenti) al fine di valutare l'idoneità dei sistemi di filtrazione, le cinetiche di rimozione di specifici inquinanti (nel caso di mezzi adsorbenti), lo sviluppo della biomassa (nel caso di mezzi a supporto di fasi biologiche). Nel caso in cui il materiale di riempimento del filtro non sia un mezzo inerte (es. carbone attivo, resine a scambio ionico), può essere utile effettuare la determinazione di alcuni indici per conoscere le caratteristiche "reali" dei materiali utilizzati (es. superficie specifica e indice di iodio nel caso del carbone attivo). Queste verifiche vengono eseguite prevalentemente in fase di avviamento ma, a giudizio del collaudatore, possono essere estese anche alla fase di gestione temporanea. Nel caso dei filtri contenenti mezzi non inerti, il monitoraggio in continuo in ingresso e in uscita di alcuni parametri chiave (in fase di collaudo devono essere definiti i parametri "*target*" che il filtro deve rimuovere) durante l'intero periodo di monitoraggio (sia avviamento sia regime) permette di ottenere alcuni dati che, opportunamente elaborati, forniscono indicazioni utili per ottimizzare la gestione di tale comparto (tempo di esaurimento del mezzo di riempimento, capacità specifica di adsorbimento, ecc.). Il collaudatore deve stabilire i parametri da analizzare, il punto e la modalità di prelievo dei campioni, la frequenza di campionamento, la durata del periodo di controllo nonché le metodiche analitiche.
2. **Verifica delle operazioni di lavaggio dei sistemi di filtrazione** (in fase di avviamento e di gestione temporanea): ha il fine di valutare le modalità di lavaggio adottate per i mezzi di filtrazione e di verificare la loro idoneità al fine di garantire l'ottimizzazione del funzionamento dei filtri. La verifica si compone di diverse verifiche integrate riguardanti il controllo dei seguenti aspetti: corretta sequenza delle fasi di controlavaggio; quantità di aria e acqua utilizzate; durata di ogni fase; consumi energetici; variazione della perdita di carico sul filtro (tra prima e dopo in controlavaggio); asportazione della biomassa dal filtro; qualità della prima acqua filtrata dopo il controlavaggio (mediante ripetizione dell'analisi dei parametri più significativi sull'acqua in uscita dal filtro). Nella fase di avviamento questa verifica ha anche la funzione di ottimizzare la procedura e la frequenza di lavaggio. Il collaudatore deve stabilire i parametri da analizzare, il punto e la modalità di prelievo dei

campioni, la frequenza di campionamento, la durata del periodo di controllo nonché le metodiche analitiche.

3. **Verifiche della linea di trattamento residui** (in fase di avviamento e di gestione temporanea): prevede prove specifiche (es. prove di sedimentabilità del fango; prove di disidratabilità del fango, ecc.) per valutare la corretta funzionalità di alcuni sistemi previsti per il trattamento dei residui prodotti dal trattamento dell'acqua. Dall'analisi dei dati di monitoraggio intensivo effettuato sulla linea di trattamento dei residui, dai controlli eseguiti per la verifica di conformità dei residui con i limiti normativi e dal calcolo dell'efficienza depurativa della linea di trattamento residui, è possibile individuare i comparti di trattamento più carenti sui quali approfondire l'indagine mediante prove specifiche. Il collaudatore deve stabilire i parametri da analizzare, il punto e le modalità di prelievo dei campioni, la frequenza di campionamento, la durata del periodo di controllo nonché le metodiche analitiche.
4. **Analisi dei dati gestionali** (in fase gestione temporanea): per tutti i parametri soggetti ad un controllo in continuo (con rilevatori on-line o misuratori portatili) o ad una frequente rilevazione (portata trattata, parametri di qualità dell'acqua, cloro residuo, consumi energetici, ecc.) è utile svolgere una analisi dei dati relativi ai 4-5 mesi funzionamento a regime per valutare: portata trattata, consumo di reagente per tipologia, rapporto tra fango prodotto e portata trattata, consumi energetici, ecc.. L'elaborazione di questi dati permette di fornire indicazioni sulle prestazioni operative dell'impianto (es. energia consumata per volume unitario di acqua erogata, volume di acqua "persa" per volume unitario di acqua trattata, ecc.) al fine di valutare il funzionamento in condizioni di gestione temporanea, rappresentative delle effettive condizioni di funzionamento a regime.
5. **Verifiche idrodinamiche** (in fase di gestione temporanea): Le prove idrodinamiche servono per riuscire a quantificare eventuali scostamenti dal comportamento ideale e/o presunto, che si possono manifestare attraverso diversi tipi di anomalie: presenza di by-pass, volumi morti, dispersione assiale accentuata, ecc.. La prova consiste nell'applicare una perturbazione ad un reattore mediante l'immissione di un tracciante e nell'andare ad interpretare la curva di risposta (RTD-Retention Time Distribution) in uscita dal reattore mediante l'utilizzo di un modello teorico di funzionamento idrodinamico in grado di simulare quello rilevato sperimentalmente. Dall'analisi del modello è possibile determinare una serie di coefficienti rappresentativi del funzionamento idrodinamico del reattore (miscelazione completa, flusso a pistone, soluzione intermedia tra le due, ecc.) e della presenza di eventuali anomalie (volume morto, by-pass, ecc.). L'utilità pratica di tali prove è quella di individuare le cause di eventuali malfunzionamenti e di suggerire alcune soluzioni correttive.

Ulteriori verifiche possono esser proposte dal collaudatore (anche su richiesta specifica dell'Autorità competente) purché rispondenti a requisiti di rigore scientifico. Per questo è

auspicabile riferirsi comunque a metodologie di prova consolidate e descritte nella letteratura tecnica.

Tabella 1 – Ambiti di applicazione delle verifiche di collaudo “caso-specifiche”

	Situazioni in cui la verifica è obbligatoria	Situazioni in cui la verifica è raccomandata
Verifica dei sistemi di filtrazione	<i>Comparto di nuova realizzazione dedicato alla filtrazione dell'acqua realizzato a seguito della costruzione di un nuovo impianto o dell'upgrading di un impianto esistente. Realizzazione di un nuovo mezzo granulare di riempimento all'interno di un comparto di filtrazione esistente</i>	<i>Variazione significativa delle condizioni di funzionamento di un comparto di filtrazione indotte dalla realizzazione di interventi di upgrading sull'impianto, anche su altre fasi di trattamento</i>
Verifica delle operazioni di lavaggio dei sistemi di filtrazione	<i>Comparto di nuova realizzazione dedicato alla filtrazione dell'acqua realizzato a seguito della costruzione di un nuovo impianto o dell'upgrading di un impianto esistente. Realizzazione di un nuovo mezzo granulare di riempimento all'interno di un comparto di filtrazione esistente</i>	<i>Variazione significativa delle condizioni di funzionamento di un comparto di filtrazione indotte dalla realizzazione di interventi di upgrading sull'impianto, anche su altre fasi di trattamento</i>
Verifica della linea di trattamento residui	<i>Comparti di nuova realizzazione dedicati al trattamento dei residui generati dalla depurazione dell'acqua realizzati a seguito della costruzione di un nuovo impianto o dell'upgrading di un impianto esistente</i>	<i>Variazione presunta delle caratteristiche quali-quantitative dei residui prodotti dal trattamento dell'acqua a seguito di interventi di upgrading su altri comparti</i>
Analisi dei dati gestionali	<i>Comparti di nuova realizzazione dedicati al trattamento dell'acqua e/o dei residui realizzati a seguito della costruzione di un nuovo impianto o dell'upgrading di un impianto esistente</i>	<i>Variazione significativa delle condizioni di funzionamento dei processi esistenti dedicati al trattamento dell'acqua e/o dei residui</i>
Verifiche idrodinamiche	<i>Tutti i comparti di nuova realizzazione (o che abbiano subito interventi di upgrading) dove, per esigenze di processo, si debba garantire un determinato schema di flusso (es. miscelazione completa) e/o dove si presupponga l'insorgenza di anomalie (es. volumi morti, by-pass ecc.)</i>	<i>Suddivisione della portata su linee parallele per controllare la corretta ripartizione</i>

3. Rapporto di collaudo funzionale

L'elaborato di collaudo funzionale dovrà essere strutturato in analogia con l'esempio sotto riportato che riguarda un impianto di nuova realizzazione, limitatamente alla linea acque e alle verifiche principali.

1. PREMESSA
2. CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO E DATI DI PROGETTO
3. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA
 - 3.1 Monitoraggio intensivo
 - 3.2 Calcolo dei rendimenti depurativi
 - 3.3 Verifica di conformità dell'acqua trattata con i limiti normativi
 - 3.4 Verifica delle caratteristiche dei reagenti e delle modalità di dosaggio
 - 3.5 Verifica di conformità della qualità dei residui con i limiti normativi
 - 3.6 Verifiche dei sistemi di filtrazione
 - 3.7 Verifica delle operazioni di lavaggio dei sistemi di filtrazione
 - 3.8 Verifiche della linea di trattamento residui
 - 3.9 Analisi dei dati gestionali
 - 3.10 Verifiche idrodinamiche
4. RISULTATI DELLE SINGOLE VERIFICHE
 - 4.1 Monitoraggio intensivo*
 - 4.1.1 Portata
 - 4.1.2 Concentrazioni dei principali inquinanti nell'acqua grezza
 - 4.1.3 Carico inquinante in ingresso all'impianto/comparto di trattamento
 - 4.1.3 Concentrazioni dei principali inquinanti nell'acqua trattata
 - 4.2 Calcolo dei rendimenti depurativi
 - 4.3 Verifica di conformità dell'acqua trattata con i limiti normativi
 - 4.4 Verifica delle caratteristiche dei reagenti e delle modalità di dosaggio
 - 4.5 Verifica di conformità della qualità dei residui con i limiti normativi
 - 4.6 Verifiche dei sistemi di filtrazione
 - 4.7 Verifica delle operazioni di lavaggio dei sistemi di filtrazione
 - 4.8 Verifiche della linea di trattamento residui
 - 4.9 Analisi dei dati gestionali
 - 4.10 Verifiche idrodinamiche

5. VALUTAZIONE INTEGRATA DEI RISULTATI

6. CONCLUSIONI

ALLEGATI

1. Risultati dettagliati della verifica par. 3.1
2. Risultati dettagliati della verifica par. 3.2
3.

CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALE

*L'articolazione in sottoparagrafi è riportata a titolo esemplificativo solo per il punto 4.1.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 14 gennaio 2020 - n. 268

R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Rinnovo con variante concessione al Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l., della grande derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo per un comprensorio complessivo di ettari 1837.02.84, nella misura di medi moduli 14 (1400 lit/sec) dal fiume Serio in comune di Crema (CR), a mezzo della Roggia Borromea con istanza presentata in data 26 gennaio 1987 successivamente rettificata in data 15 dicembre 1992. ID Pratica: MI0251992 cod fald: CR D/73

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE E REGIONALE
VAL PADANA

Visti:

- Il R.D. del 14 agosto 1920, n. 1285: «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- Il T.U. del 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- il d.p.r. del 15 gennaio 1972, n. 8 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici»;
- la legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- il d.l. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»
- la d.g.r. del 5 febbraio 1999, n. 6/41315 concernente «L.R. del 10 febbraio 1998, n. 34 - Prime modalità di riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico» e la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5245 recante modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione e il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998»;
- Il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
- la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Disciplina delle risorse idriche»;
- la d.g.r. 12 dicembre 2004, n. VII/19359, «Approvazione della proposta di Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003» ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2: «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale» e ss.mm.ii;

- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po adottato in data il 17 dicembre 2015 con delibera n. 7/2015 e approvato con Delibera n. 1/2016 (d.p.c.m. 27 ottobre 2016);
- La d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6035 Approvazione della disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell'articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006.

Richiamati:

- Il decreto reale n. 7174 del 24 settembre 1936, con cui vengono rettificati i regi decreti 9 dicembre 1928, n. 8643, e 23 marzo 1931, n. 1787, relativi alle derivazioni dal fiume Serio in comune di Crema (CR) della Società Anonima Consorzio delle Utenze di roggia Borromea;
- Il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003, n. 22723 con cui sono state approvate le «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;
- La deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato l'«Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;
- il d.d.u.o. del 14 luglio 2008 n. 7642 L.R. 8/98 -Approvazione del progetto dello stato di fatto e del relativo schema di disciplinare per l'esercizio dello sbarramento e dell'invaso determinato dalla traversa fluviale denominata «Palata Borromea» sul fiume Serio in comune di Crema (CR) a servizio della grande derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo delle Utenze Irrigue s.r.l.;
- d.g.r. X/7395 del 20 novembre 2017 di approvazione della sperimentazione della componente idrologica da rilasciare nel fiume Serio;
- d.g.r. XI/2122 del 9 settembre 2019 di approvazione del Bilancio Idrico regionale (BIR) costituente integrazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque 2016 (PTUA);

Vista la domanda del 26 gennaio 1987, successivamente rettificata in data 15 dicembre 1992 inoltrata al Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia - con la quale il Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale dal fiume Serio, in comune di Crema (CR) di mod. 14 (1400 l/s), per l'irrigazione di complessivi ettari 1837.02.84 ricadenti nei Comuni di Castelleone, Formigara, Pizzighettone, San Bassano, Gombito e Ripalta Arpina (CR) contro quelli stabiliti nel precedente decreto reale n. 7174 del 24 settembre 1936 in moduli massimi 64 per l'irrigazione di complessivi ettari 2700;

Preso atto del Rende Noto in data 17 ottobre 1998 n. 13360111/C6, emesso dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia della domanda di rinnovo e del relativo progetto sia presso i propri uffici che all'Albo Pretorio dei Comuni di San Bassano, Crema, Ripalta Arpina, Castelleone, Formigara e Pizzighettone (CR) per i 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 2 novembre 1998;

Dato atto che la pubblicazione è avvenuta regolarmente, come da relativo referto dei comuni, essa non ha dato luogo alla presentazione di osservazioni;

Dato atto che Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, sulla base dell'istruttoria esperita e degli atti tecnici acquisiti ha provveduto alla predisposizione della relazione d'istruttoria a firma dell'Ingegnere Capo Incaricato nonché alla stesura dello schema di disciplinare in data 02 agosto 2000, con esito positivo unitamente allo schema di disciplinare;

Vista la nota 18 novembre 2003, assunta al protocollo della Sede Territoriale di Cremona al n. Y149.2003.0006373, con la quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha trasmesso a Regione Lombardia STER di Cremona, divenuta titolare delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica e competente per il provvedimento finale di concessione di grande derivazione, la relazione istruttoria, lo schema di disciplinare e la documentazione tecnica riguardante l'istruttoria dell'istanza di grande derivazione di cui all'oggetto;

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Dato atto che in data 18 novembre 2003 prot. Y149.2003.0006375 la Sede Territoriale di Cremona di Regione Lombardia ha dato avvio al procedimento;

Preso atto della relazione istruttoria, redatta in data 2 agosto 2000 dal Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia con la quale sulla base della documentazione tecnica, dell'istruttoria svolta dal Ministero dei Lavori Pubblici e dei prescritti pareri da parte degli Enti interessati, acquisiti in sede istruttoria, si esprime parere favorevole al rilascio della concessione di che trattasi;

Dato atto del che in data 23 giugno 2004 l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha espresso parere favorevole;

Costatato che l'istanza di rinnovo con variante alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo nel solo periodo estivo dalla Roggia Borromea è intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua per un quantitativo non superiore a moduli 14 (1.400 l/s) per l'irrigazione di complessivi ettari 1837.02.84 ricadenti nei comuni di Castelleone, Formigara, Pizzighettone, San Bassano, Gombito e Ripalta Arpina (CR) contro quelli stabiliti nel precedente decreto reale n. 7174 del 24 settembre 1936 di un portata pari a 64 moduli (6.400 l/s) per l'irrigazione di una superficie complessiva di ettari 2700 riduzione avvenuta a seguito dell'aggiornamento del catasto terreni e della demolizione dell'opera di pompaggio in località C.na Dosso, dalla quale venivano prelevati moduli 50 di acqua;

Preso atto che a completamento della dotazione irrigua del comprensorio, nei pressi dell'abitato di Crema, la Roggia Borromea riceve un'ulteriore quantità d'acqua direttamente dal Canale Vacchelli pari a 24.80 mod (2,48 m³/s) non oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che sussistono i fini irrigui della derivazione e che non ostano superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico, incompatibili con il proseguimento della derivazione;

Accertato che il rinnovo corrisponde al riconoscimento di antico diritto chiesto senza la modifica delle opere di presa dal corpo idrico;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire la naturale integrità ecologica e la tutela della vita acquatica del fiume Serio, a quanto stabilito dal Programma Tutela e Uso delle Acque 2016, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 6990 del 31 luglio 2017, che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006 e all'approvazione del bilancio idrico regionale con d.g.r. XI/2122 del 09 settembre 2019, ha determinato il valore di DMV sito specifico che deve essere garantito a valle della presa traversa da cui si origina la derivazione pari a 2.406 m³/s;

Verificato che, alla luce del sopralluogo svolto dai tecnici regionali in data 30 luglio 2019, dall'istruttoria condotta ed espletata nella relazione tecnica redatta in data 18 novembre 2019 da Regione Lombardia - UTR Val Padana, possa essere assentita al Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l., con domicilio legale in Codogno (LO) - località Cà dell'acqua snc - Partita IVA 05050550150, il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale da fiume Serio per un quantitativo non superiore a moduli 14 (1.400 l/s) per l'irrigazione di complessivi ettari 1837.02.84 ricadenti nei comuni di Castelleone, Formigara, Pizzighettone, San Bassano, Gombito e Ripalta Arpina (CR) nella sola stagione estiva (1 ottobre - 31 marzo);

Visto il parere favorevole sull'istruttoria, espresso dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nella seduta del 18 dicembre 2019;

Visto l'allegato disciplinare n. Rep. 995 sottoscritto in data 14 gennaio 2020, posto a far parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata il rinnovo con variante della concessione;

Dato atto che il presente provvedimento a causa dei necessari approfondimenti tecnici e della complessità dell'iter istruttorio conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 24 mesi previsto dal r.r.n. 2/2006 art. 10 comma 1;

Preso atto che nell'allegato B del Piano di Rientro delle pratiche in arretrato di concessioni di grandi derivazioni e sbaramenti presso l'U.T.R. Val Padana, adottato dal Dirigente con disposizione di servizio interna in data 15 gennaio 2018, fra le pratiche arretrate della sede di Cremona, è ricompreso, in posizione utile rispettosa delle priorità stabilite nel Piano di Rientro, il fascicolo relativo alla concessione oggetto del presente decreto;

Dato atto inoltre che il suddetto Piano di Rientro stabilisce a livello pianificatorio, per la pratica in oggetto, il completamento dell'istruttoria entro il 2020 e alla luce di tale considerazione il

procedimento in corso si attesta nel rispetto dei tempi indicati nella citata pianificazione;

Verificato che l'istante è tenuto, ai sensi del r.r. n. 2/2006 - art. 19 - comma 4 - e della l.r. n. 10 del 25 giugno 2009 - art. 6 - comma 9, a prestare la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

Accertato che il Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l., ha effettuato a favore della Regione Lombardia il pagamento della cauzione, pari a € 786,20 (Settecentottantasei/20), così come stabilito dal R.R. n. 2/2006 - art. 19 - comma 4 - e dalla l.r. n. 10 del 25 giugno 2009 - art. 6 - comma 9, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Regione Lombardia IBAN IT44Z0306909790100000300027 effettuato in data 09 gennaio 2020 presso Banco BPM s.p.a. tramite Digital Banking Imprese;

Ritenuto quindi di accertare a carico del Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l. - Partita IVA 05050550150 - la somma di € 786,20 (Settecentottantasei/20) quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al Capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;

Ritenuto di impegnare la somma di € 786,20 (Settecentottantasei/20) quale deposito cauzionale a garanzia della concessione con imputazione al Capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore del Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l. - Partita IVA 05050550150;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Ritenuto che la presente concessione rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis d.lgs. n. 159/2011 in quanto avente ad oggetto acque demaniali e pertanto, in relazione ad essa, sono stati assolti tutti gli adempimenti di legge;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 con la quale è stato affidato al Dott. Gianni Petterlini l'incarico di Dirigente della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Val Padana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua:

1) di concedere al Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l., con domicilio legale in Codogno (LO) - località Cà dell'acqua snc - Partita IVA 05050550150, per il periodo estivo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, la concessione della grande derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso irriguo nella misura di moduli massimi complessivi 14 (1400,00 l/s), mediante presa dal Fiume Serio in comune di Crema (CR);

2) di accordare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per un periodo di anni 40 (quaranta), con decorrenza 2 febbraio 1987, giorno successivo alla data di scadenza dell'originario riconoscimento assentito con d.m. n. 14568 del 18 dicembre 1924 e d.m. 9500 del 1 febbraio 1917, scaduto il 1 febbraio 1987 cioè sino al 1 febbraio 2027;

3) di approvare l'allegato disciplinare n. 995 di Rep. del 14 gennaio 2020, come parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria relativi alla concessione in oggetto;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del regolamento regionale 2/2006, che entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare il Consorzio concessionario provveda alla collocazione di un cartello di identificazione della concessione in corrispondenza della presa;

5) di subordinare la concessione al pagamento del canone annuo, da corrispondersi di anno in anno, a decorrere dall'anno 2020, nella misura di € 786,20 pari al canone previsto per uso irriguo stabilito dal d.d.s. 22 novembre 2019 n. 16878 di € 56,18 a mod., da aggiornarsi periodicamente secondo la disciplina vigente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del r.r. n. 2/2006;

6) di dare atto che il Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l. ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, la cauzione pari a € 786,20 a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Regione Lombardia IBAN

IBAN IT44Z0306909790100000300027 effettuato in data 09 gennaio 2020 presso il BANCO BPM S.P.A. tramite Digital Banking Imprese;

7) di accertare l'importo complessivo di euro 786,20 a carico del CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. (cod. 420960), imputato al capitolo di entrata 9.0200.04.8165 dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

8) di impegnare l'importo complessivo di euro 786,20 a favore del CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. (cod. 420960), imputato al capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

9) di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

10) di pubblicare il decreto di concessione, unitamente ad un estratto del disciplinare di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

11) di notificare il presente provvedimento al concessionario;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il dirigente
Gianni Petterlini

— • —

Allegato

R.D. 11.12.1933 N. 1775 - REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 N. 2 – RINNOVO CON VARIANTE CONCESSIONE AL CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L., DELLA GRANDE DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA AD USO IRRIGUO PER UN COMPENSORIO COMPLESSIVO DI ETTARI 1837.02.84, NELLA MISURA DI MEDI MODULI 14 (1400 LIT/SEC) DAL FIUME SERIO IN COMUNE DI CREMA (CR), A MEZZO DELLA ROGGIA BORROMEA CON ISTANZA PRESENTATA IN DATA 26/01/1987 SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA IN DATA 15/12/1992. ID PRATICA: MI0251992 COD FALD: CR D/73.

Rinnovo di concessione con variante al Consorzio delle Utenze Irrigue s.r.l., domicilio legale in Codogno (LO) – località Cà dell'acqua snc – Partita IVA 05050550150, per il periodo estivo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, della grande derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso irriguo nella misura di moduli massimi complessivi 14 (1400,00 l/s), mediante presa dal Fiume Serio in comune di Crema (CR) per un compensorio irriguo pari a Ha 1837.02.84 nei comuni di Crema, San Bassano, Montodine, Castelleone, Ripalta Guerina e Gombito;

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Comunicato regionale 21 gennaio 2020 - n. 3

Pubblicazione della proposta di modifica non minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago di Cantello» avanzata dall'Associazione per la produzione dell'Asparago di Cantello e per il suo riconoscimento IGP, in applicazione della procedura all. A del d.d.u.o. n. 18383 del 13 dicembre 2019 (BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2019)

Si pubblica la proposta di nuovo disciplinare della IGP «Asparago di Cantello», in seguito alle modifiche richieste dall'Associazione per la produzione dell'Asparago di Cantello e per il suo riconoscimento IGP, soggetto legittimato ad agire negli interessi della denominazione registrata (produttori assoggettati ai controlli da parte dell'Organismo di Controllo), ricevuta in data 13 dicembre 2019 con protocollo M1.2019.0123921;

Si pubblica la proposta in seguito alla approvazione delle nuove procedure regionali avvenuta con decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 18283 del 13 dicembre 2019;

Si pubblica la proposta di modifica al fine della presentazione di eventuali osservazioni alla proposta stessa, da parte di soggetti che abbiano un interesse legittimo;

Le eventuali osservazioni vanno inviate via pec all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica sul BURL;

Il presente comunicato viene pubblicata sul portale istituzionale nella sezione «Imprese Agricole»:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodotti-agroalimentari/qualita-dei-prodotti>

Il dirigente
Lucia Silvestri

— • —

**ASSOCIAZIONE PER LA PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI CANTELLO E PER IL
SUO RICONOSCIMENTO IGP**

ASPARAGO DI CANTELLO

**DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI CANTELLO E PER
IL SUO RICONOSCIMENTO IGP**

Dicembre 2019

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "ASPARAGO DI CANTELLO"

Art. 1

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Asparago di Cantello» è riservata all'asparago (*Asparagus officinalis* L.) che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto

2.1. Le cultivar

Le cultivar utilizzate per la produzione dell'«Asparago di Cantello» sono il «Precoce di Argenteuil» e derivati ibridi. (Grolim, Zeno, Ercole, ecc.) e altre cultivar di asparago che derivano dall'evoluzione della ricerca varietale adatte alla produzione di asparago bianco.

2.2. Caratteristiche morfologiche

I turioni dell'«Asparago di Cantello» devono essere interamente bianchi, oppure con la punta leggermente rosata.

I turioni devono essere:

- interi;
- freschi di aspetto;

L'asparago di Cantello, che non deve superare un'altezza di 22 cm, deve essere classificato secondo la normativa UNECE in tre classi di qualità:

- **Extra:** (15 mm e oltre di diametro)
- **Prima:** (10 e oltre)
- **Seconda** (8 e oltre)

Limitatamente al calibro, è ammessa per le singole confezioni, nell'ambito delle predette classi, una tolleranza massima in peso di turioni del 10% per la prima e la seconda e 5% per la extra.

Caratteristiche organolettiche e caratteristiche chimico-fisiche L'analisi

organolettica ha definito i seguenti caratteri:

- odore: intenso ma delicato nel complesso, privo di note anomale
- sapore: dolce intenso, lieve retrogusto amaro. Aroma di asparago da media intensità a deciso.

L'analisi chimico-fisica ha presentato i seguenti risultati:

Valore energetico	21-23	Kcal/100g
Grassi	0.11-0.14	g/100g
Carboidrati	3.01-3.55	g/100g
Ceneri	0.42-0.46	g/100g
Proteine (N x 6.25)	1.51-1.54	g/100g
Fibra alimentare	0.50-0.96	g/100g
Umidità	93.40-94.12	g/100g

Art. 3

Zona di produzione

La coltivazione dell'«Asparago di Cantello» deve essere esclusivamente effettuata nel comune di Cantello, in provincia di Varese.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento**5.1. Sistema di produzione**

La coltivazione dell'«Asparago di Cantello» deve essere effettuata in pieno campo, nella zona delimitata dal disciplinare. I terreni destinati a questa coltura devono avere pH variabile da 5.3 a 7.5.

5.2. Tecniche di coltivazione

Preparazione del terreno ed impianto: i terreni devono essere coltivati secondo i principi della buona pratica agricola. L'aratura deve essere profonda da un minimo di 30 cm ad un massimo di 60 cm, seguita da un'accurata preparazione del letto d'impianto.

Distanze e profondità d'impianto: la distanza tra le file è di 2-2,80 metri, la messa a dimora deve essere effettuata in solchi profondi dai 20 ai 30 cm. La densità d'impianto non deve superare le 25.000 zampe ad ettaro.

Nel mese di marzo le piante di asparago vengono rincalzate. L'operazione viene effettuata con una macchina che, passando a scavalco della fila, crea una baulatura, un cumulo trapezoidale di terreno alto 40-50 cm, poi coperto con un telo, di colore nero, che viene tolto al momento di procedere alla raccolta. Gli asparagi crescono così al riparo dai raggi solari. Successivamente alla raccolta il cumulo viene nuovamente ricoperto dal telo.

5.3. Materiale di propagazione

Il materiale di propagazione certificato, viene acquistato da produttori nazionali e/o esteri, gli impianti possono essere realizzati con zampe o con piantine.

5.4. Fertilizzazione

Prima dell'impianto deve essere effettuata una analisi chimica del terreno per stabilire la quantità di fertilizzanti da utilizzare. La fertilizzazione reimpianto consiste nell'apporto di concimi contenenti fosforo e potassio nelle quantità indicate dal piano di concimazione e con letame in quantità dalle 60 alle 100 t/ha. Le concimazioni a base di azoto vengono effettuate dopo l'attecchimento delle zampe. La fertilizzazione negli anni successivi può essere effettuata nel periodo da giugno a novembre dopo la raccolta, sulla base dei valori medi delle asportazioni della coltura. In autunno può essere effettuata una concimazione organica di mantenimento.

5.5. Reimpianto

Il reimpianto dell'«Asparago di Cantello» è consentito su quei terreni che da almeno sei anni siano stati destinati alla coltivazione di altre colture.

5.6. Le cure colturali

Cure colturali del primo anno e di quelli successivi: ○ fresatura o sarchiatura interfila dopo la raccolta; ○ trattamenti fitosanitari solo alla comparsa dell'avversità;

- diserbo chimico, meccanico e/o fisico; ○ potatura estiva solo se necessaria;
- taglio autunnale della parte aerea dopo il completo disseccamento;
- rincalzatura con terreno (baulatura), per almeno 20 cm sopra le gemme, sagomata e coperta con telo nero per favorire l'imbianchimento dei turioni (eziolamento).

E' consentita l'irrigazione.

5.7. Raccolta.

La raccolta del prodotto inizia a marzo e si protrae fino a giugno. Viene effettuata manualmente, con apposito attrezzo denominato sgorbia, formato da un manico di legno e da un'asta di metallo dalla parte apicale concava e affilata, che permette di tagliare nettamente i turioni. La produzione massima annua dell'asparago in piena produzione è pari a 10 t/ha, dopo la mondata in campo .

5.8. Lavorazione

Trattandosi di un prodotto da commercializzare molto fresco, a breve distanza di tempo dalla raccolta, per il mantenimento delle sue peculiari caratteristiche, gli asparagi vengono immediatamente puliti e confezionati per la vendita. Dopo la raccolta, gli asparagi vengono puliti, confezionati e possono essere immediatamente venduti oppure conservati a 4°C per un breve periodo di tempo.

Art. 6

Legame con la zona geografica

I terreni di Cantello, di derivazione fluvioglaciale, con tessitura particolarmente sciolta, elevata permeabilità e drenaggio rapido, ricchi di sostanza organica, pH variabile da 5.3-7.5, risultano molto adatti alla coltivazione dell'asparago. Il clima della località in esame afferisce al macroclima Europeo ed al mesoclima insubrico, mesoclima di transizione fra mesoclima padano e mesoclima alpino. La distribuzione delle precipitazioni presenta uno spiccato minimo invernale ed un massimo esteso dalla tarda primavera all'autunno. Il coincidere di precipitazioni abbondanti con la massima richiesta evapotraspirativa estiva rende poco frequente il verificarsi di situazioni di stress idrico estivo per le

colture. La precipitazione in forma nevosa costituisce una fonte di approvvigionamento idrico ad elevatissima efficienza oltre a garantire un buon effetto coibente sul terreno.

Possiamo pertanto concludere di trovarci di fronte ad un clima caratterizzato da abbondanti risorse termiche e idriche, mentre le limitazioni non appaiono tali da pregiudicare in alcun modo le attività di coltivazione dell'asparago, e ad un terreno particolarmente adatto. Tutto questo ha permesso la diffusione e l'affermazione della coltivazione dell'asparago a Cantello.

Notizie sulla coltivazione dell'asparago a Cantello sono state rinvenute negli archivi storici parrocchiali e risalgono al 1831. I documenti storici riportano che gli asparagi erano offerti alla chiesa e successivamente messi all'asta dal parroco per sopperire alle spese ecclesiastiche. Nel corso degli anni l'asparago si è affermato sempre di più e ha conquistato un ruolo di fondamentale importanza per il paese. Gli agricoltori di Cantello vendevano l'asparago localmente o nella vicina Svizzera. Un illustre avvocato di Cantello, Cesare Baj, destinò il reddito di una parte della sua proprietà alla premiazione dei migliori produttori, con l'obiettivo di stimolare gli agricoltori a migliorare anno dopo anno la produzione dell'asparago.

Nel 1939 in occasione di questa premiazione annua fu istituita la "Fiera dell'Asparago di Cantello", divenuto un appuntamento tradizionale che richiama sia gli abitanti del luogo che i cittadini dei comuni della provincia. Alla fiera erano ammessi solo ed esclusivamente gli asparagi appartenenti alla varietà Argenteuil precoce. La cronaca prealpina (31 maggio 1939) pubblicò la graduatoria con i migliori coltivatori di asparagi.

L'affinarsi di particolari tecniche colturali, come la baulatura primaverile dei terreni che garantisce l'eziolamento dei turioni e la raccolta, rigorosamente manuale, permettono di ottenere asparagi interamente bianchi o con la punta sfumata di rosa, lunghi fino a 22 cm, completamente edibili. Con la cottura l'"Asparago di Cantello" mantiene la propria integrità. La colorazione subisce delle variazioni rispetto al crudo, in particolare l'apice può acquisire una leggera colorazione verde. All'assaggio il prodotto risulta piuttosto dolce, accompagnato da una caratteristica nota aromatica amara delicatamente percettibile: il tipico, inconfondibile sapore dell'asparago di Cantello. La consistenza della parte apicale fino al centro dell'asparago è polposa, succosa e tenera, la parte rimanente fino alla base risulta fibrosa.

La bontà degli asparagi di Cantello negli anni è stata apprezzata da molti buongustai ed i ristoranti del posto si sono specializzati fornendo diverse specialità a base di asparago. L'affermarsi di questa tradizione ha portato a definire Cantello come la "Mecca degli asparagi".

Attualmente la Fiera è giunta alla 74° edizione (2014) e ogni anno l'arrivo di maggio è caratterizzato da questo evento, che richiama l'interesse di molti appassionati.

La lunga tradizione di coltivazione ha fatto in modo che l'associazione del nome di Cantello con l'asparago sia ormai diventato un abbinamento spontaneo.

Nei ristoranti, nei negozi e nella grande distribuzione organizzata l'«Asparago di Cantello» viene proposto con questa precisa dizione identificativa

La reputazione dell'«Asparago di Cantello» ha raggiunto anche i moderni canali di comunicazione. Nel web sono numerosi i siti che parlano di questo prodotto e persino su youtube sono frequenti le riproposizioni di trasmissioni dedicate all'alimentazione e alla cucina che vedono l'"Asparago di Cantello" protagonista, presentato da noti chef.

Il diffuso interesse economico, culturale e sociale per questo prodotto ha consentito di sviluppare e migliorare le tecniche di coltivazione, le strategie di vendita e promozione, e nel rispetto della tradizione, di mantenere viva una produzione che è integrazione di reddito, motivo di aggregazione a salvaguardia dell'ambiente rurale.

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Asparago di Cantello» saranno iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, comma 1, punto g, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il produttore è tenuto a comunicare all'organismo di controllo l'inizio della raccolta. L'organismo di controllo è CSQA Certificazioni – Via S. Geatano 74 – 36016 Thiene (Vi), Tel: +39/0445313011, Fax: +39/0445313070, email: csqa@csqa.it.

Art. 8

Etichettatura

Gli asparagi, tradizionalmente confezionati in mazzi di almeno 0.5 o sfusi in cassette, possono essere confezionati utilizzando tutti i contenitori ammessi dalla normativa vigente. Gli asparagi destinati alla trasformazione e che dunque non possono essere destinati al consumatore finale, possono essere consegnati anche “alla rinfusa”, in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente

che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: “Asparago di Cantello IGP destinato alla trasformazione”.

Le confezioni devono essere provviste di una fascetta sulla quale deve comparire nello stesso campo visivo, la denominazione «Asparago di Cantello I.G.P.» e il simbolo UE dell'IGP, nome, ragione sociale, ed indirizzo del produttore.

E' consentito in abbinamento all'indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o a ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago di Cantello».

Il logo dell'asparago di Cantello è formato dai seguenti elementi.

Due asparagi bianchi, dalle punte e sfumature violette, disposti a V, con l'asparago di sinistra sovrapposto all'altro. Sopra il punto di sovrapposizione degli asparagi parte la scritta in bianco “ASPARAGO DI CANTELLO IGP” su fascia rossa.

Dietro i due asparagi, delimitata da un tratto di circonferenza, è disegnata la chiesa della “Madonna in campagna” di Cantello, che ha per sfondo un panorama montano, con cielo azzurro e sole. Il bordo della circonferenza è costituito da un arcobaleno.



Elenco colori pantone:
Arcobaleno

rosa

1777

		giallo	394
		verde	374
		azzurro blu	3375
		indaco	5275
		rosa	265
		rosso	2375
			191
Testo		bianco	607
Asparagi			670
		viola rosso	250
			516
		verde	258
			513
Banda rossa		bianco	185
		sassi	
Disegno a matita			577
			460
			607
			474
			436
			410 cool
			gray 3 cool
			gray 6
			721
	<u>prato</u>		
	<u>chiesa</u>		
		finestre 4655	warm gray 11
			440 nero
			6
		tetto	4655
			158
			411
			440 nero
			6
	<u>montagna</u>	verde	585
			577
		marrone	728
			471
	<u>cielo</u>	azzurro	278
			284
			628
			551
			290
			607

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Comunicato regionale 21 gennaio 2020 - n. 4

Pubblicazione della proposta di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio» avanzata dal Consorzio Tutela Taleggio, in applicazione della procedura all. A del d.d.u.o. n. 18383 del 13 dicembre 2019 (BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2019)

Si pubblica la proposta di nuovo disciplinare della DOP Taleggio, in seguito alle modifiche richieste dal Consorzio di Tutela Taleggio, soggetto legittimato ad agire negli interessi della denominazione registrata (incarico rinnovato con DM. 8510 del 2 febbraio 2017), ricevuta in data 20 dicembre 2019 con protocollo M1.2019.0128580;

Si pubblica la proposta in seguito alla approvazione delle nuove procedure regionali avvenuta con decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 18283 del 13 dicembre 2019;

Si pubblica la proposta di modifica al fine della presentazione di eventuali osservazioni alla proposta stessa, da parte di soggetti che abbiano un interesse legittimo;

Le eventuali osservazioni vanno inviate via PEC all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica sul BURL;

Il presente comunicato viene pubblicato sul portale istituzionale nella sezione «Imprese Agricole»:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodotti-agroalimentari/qualita-dei-prodotti>

Il dirigente
Lucia Silvestri

— • —

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “TALEGGIO”

Art. 1 Denominazione

La denominazione DOP “Taleggio” è assegnata esclusivamente ad un formaggio molle da tavola, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte vaccino intero crudo o pastorizzato.

Art. 2 Caratteristiche del Prodotto

Il formaggio che beneficia della DOP “Taleggio” deve presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) Forma: parallelepipedo quadrangolare a facce piane con scalzo dritto;
- 2) Dimensioni: lato delle facce da 18 a 20 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 7 centimetri con leggere variazioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
- 3) Peso: variabile da 1.5Kg a 2.5Kg rilevabile alla fine del tempo minimo di stagionatura di 35 giorni.
Per quanto riguarda l'altezza dello scalzo è ammessa una tolleranza pari a +/- 10% sui valori massimo e minimo;
- 4) Crosta: spessore sottile, consistenza morbida, colore rosato naturale ($L \leq 77$ a/b $\geq 0,2$ al colorimetro tristimolo), con presenza di microflora caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della crosta oltre a quello con acqua e sale;
- 5) Pasta: struttura unita, occhiatura assente con qualche piccolissimo occhio distribuito irregolarmente; consistenza tendenzialmente compatta più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta;
- 6) Colore della pasta: da bianco a paglierino;
- 7) Sapore: caratteristico, leggermente aromatico;
- 8) Caratteristiche chimiche: grasso sulla sostanza secca minimo 48%; estratto secco minimo 46%; tenore massimo di acqua 54%, fufosina max 14mg/100g proteina.

Art. 3 Zona di Produzione

La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio che beneficia della DOP “Taleggio” comprende l'intero territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Treviso.

Art. 4 Prova dell'Origine

Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dal Consorzio Tutela Taleggio ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per

quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

Il marchio della DOP “Taleggio” viene impresso su una faccia piana della forma dopo il secondo rivoltamento, prima della salatura affinché la relativa impronta risulti evidente anche nel formaggio maturo e quindi all’atto della sua immissione al consumo.

La matrice è in materiale plastico ad uso alimentare composta da n. 4 cerchi disposti in forma quadrata in ognuno dei quali sono iscritte le seguenti lettere e numeri (fig.1):

- nel 1° cerchio al alto a sinistra la lettera T
- nel 2° cerchio in alto a destra la lettera T
- nel 3° cerchio in basso a destra la lettera T
- nel 4° cerchio in basso a sinistra il numero identificativo del caseificio produttore di “Taleggio”.

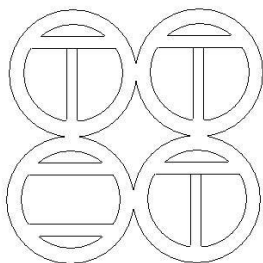


Fig.1

Art. 5 Metodo di Ottenimento

Per la produzione del formaggio DOP “Taleggio” è utilizzato latte vaccino di vacche allevate nella zona di origine.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine.

L’alimentazione delle bovine è costituita da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati.

Può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici.

E’ consentito l’uso di integratori minerali e vitaminici.

La produzione, la stagionatura e la porzionatura del formaggio deve avvenire nella zona di produzione secondo le pratiche indicate di seguito.

PREPARAZIONE DEL LATTOINNESTO O FERMENTO
SELEZIONATO
COAGULAZIONE DEL LATTE
TAGLIO DELLA CAGLIATA
MESSA NEGLI STAMPI
MARCHIATURA

STUFATURA
RIVOLTAMENTI NEGLI STAMPI
SALATURA
RIVOLTAMENTI
STAGIONATURA
PORZIONATURA

Il latte utilizzato può essere crudo o pastorizzato.

Il lattoinnesto deve essere costituito da *Lactobacillus delbrueckii bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus* in associazione. Può essere utilizzato un lattoinnesto naturale, ottenuto in azienda, oppure ottenuto da colture selezionate.

La coagulazione deve essere effettuata esclusivamente con caglio di origine animale, liquido, ottenuto da vitello o vitellone, anche in parti non proporzionali.

Non è ammesso l'uso di caglio ottenuto da microrganismi geneticamente modificati.

Si effettuano più tagli della cagliata. Il primo taglio è seguito da una sosta in modo che il coagulo, iniziando la fase di spurgo acquisti maggiore consistenza, con i successivi si ottengono glomeruli caseosi della grandezza di una nocciola.

La cagliata viene distribuita negli stampi e durante la fase di formatura avviene la marchiatura di origine, su una faccia piana.

La stufatura può durare da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16. La temperatura è mantenuta tra 20 e 28°C circa e l'umidità oltre l'80%.

La salatura può avvenire a secco o in salamoia.

Per la stagionatura gli ambienti devono avere una umidità naturale o controllata oltre l'80% e temperatura tra 1 e 6 °C.

Durante il periodo di stagionatura, che si protrae non meno di 35 giorni, la forma deve essere frequentemente rivoltata e trattata sulla crosta con una soluzione di acqua e sale al fine di mantenerla umida e morbida ed asportare le ife ottenendo quella colorazione caratteristica che contraddistingue il formaggio "Taleggio".

E' vietato commercializzare "Taleggio" congelato o precedentemente congelato in forma intera o porzioni di forma.

Art. 6 Legame con l'ambiente geografico

Gli elementi che comprovano che il "Taleggio" è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 3 si rilevano, sia, ma non solo, dal fatto che il nome indica una specifica zona geografica, che un paese.

Le qualità del "Taleggio" sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico che comprende i fattori umani e naturali tipici della zona di produzione, trasformazione e stagionatura, che lo rendono unico e inimitabile.

Gli elementi che comprovano il legame tra la qualità del prodotto e la zona geografica di origine, oltre ai citati riferimenti storici (vedasi Relazione Storica), sono sostanzialmente legati alla sensibilità ed alla cultura casearia

degli operatori, alle particolari condizioni di salatura adottate, nonché alla tecnica di maturazione, oltre alle condizioni geografiche del territorio, intendendosi per queste il clima, la coltura foraggera ed il sistema irriguo dominante.

La tradizione casearia dalle valli grazie alla transumanza e ai Bergamini (casari di grandissima fama e abilità) si è diffusa in tutte le aree comprese nella zona di origine.

Tradizione che si è mantenuta e ha consentito di preservare, tramandare, diffondere e far conoscere un prodotto profondamente legato alla cultura alimentare contadina così come nel territorio della pianura padana ed in particolare in Lombardia si è sviluppato sin dai tempi antichissimi un sistema di irrigazione a mezzo di canali per il miglior sfruttamento delle abbondanti risorse idriche, Leonardo da Vinci - Magistrato delle Acque del Ducato di Milano - nel 1438 inaugura il tratto del canale navigabile tra Milano e Pavia che divenne il mezzo più facile per il trasporto sistematico delle derrate alimentari consentendo ai produttori di formaggio quadro di Milano, cioè il “Taleggio” di giungere fino al maggior centro di consumo.

Il “Taleggio” diviene presto un ingrediente di accompagnamento dei piatti tipici lombardi come la polenta, offerto ancora oggi in sagre, feste e ristoranti accompagnato ad altri prodotti tipici locali.

I fattori climatici, agro zootecnici influiscono sulla produzione di un latte idoneo allo specifico tipo di caseificazione e maturazione e sull'origine e sullo sviluppo della microflora del latte.

La qualità del latte è, inoltre, strettamente legata al territorio, infatti almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine deve provenire dalla zona di origine poiché esiste un legame stretto tra il tipo di alimentazione e l'influenza dello stesso sulla microflora intestinale del bestiame con conseguente influsso sulle caratteristiche della materia prima.

Il formaggio viene prodotto ancora oggi solo ed esclusivamente con latte, caglio e sale e non sono in alcun modo consentiti trattamenti di crosta, oppure aggiunte di additivi o coadiuvanti di alcun genere, nel rispetto delle tecnologie tradizionali di lavorazione. Ancora oggi inoltre si utilizza largamente il legno, sia per il trasporto del formaggio “Taleggio” (casse) sia per la sua stagionatura (assi di legno), questo materiale consente, infatti, come accadeva oltre 1000 anni fa, al formaggio “Taleggio” di respirare e di rilasciare l'eccesso di siero consentendogli una regolare maturazione.

E' imprescindibile l'importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte ma altresì nelle fasi successive.

Le operazioni di salatura si effettuano a secco e/o in salamoia, anche in questa fase ci sono operazioni critiche, dalla quale dipendono fortemente la buona riuscita del “Taleggio”, formaggio tipicamente a maturazione centripeta: cioè che procede dall'esterno verso l'intermo fino al centro della forma.

Si ha una concomitanza, negli strati più esterni, di una elevata concentrazione salina (notoriamente batteriostatica), necessaria per salare tutta la pasta, ed uno sviluppo di microrganismi che contribuiscono al

corretto processo di maturazione che risulta, dunque, un saggio equilibrio tra diffusione del sale e sviluppo della microflora di superficie, caratteristica del “Taleggio”.

Altro elemento irripetibile è quello collegato strettamente al fenomeno della maturazione del formaggio, infatti sulla superficie delle forme del “Taleggio” si trova una microflora naturale mista costituita da una associazione costante di Schizomiceti appartenenti alla famiglia delle Micrococcacee e di Eumiceti, tra i quali il *Geotrichum candidum*, *Mucor racemosus*, *Penicillium frequentans* e lieviti ascrivibili al genere *Torulospora* e *Saccharamyces*.

Questa microflora della crosta proviene dall’ambiente, sia in fase di produzione (caseificio), che di maturazione (grotta o cella) e conferisce caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche tipiche del “Taleggio”: colore rosato della crosta, consistenza di crosta, sottocrosta e pasta, oltre al tipico aroma e sapore di questo formaggio.

La microflora di crosta esplica importanti funzioni così riassumibili: a) supporto b) cromogenica c) proteolitica d) lipolitica.

Per quanto riguarda la prima è ovvio che la microflora di superficie contribuisce a dare consistenza alla crosta formatasi inizialmente in seguito al naturale rassodamento a contatto dell’aria. Oltre a ciò la microflora di superficie crea un feltro aderente alla pasta rappresentato inizialmente da *Geotrichum* e da lieviti che permette il successivo impianto di altre forme microbiche.

Per quanto si riferisce alla funzione cromogenica si ritiene di poter indicare nei micrococchi gli agenti che conferiscono la colorazione arancione alla crosta. Le variegature verdi sono dovute ai *Penicillium* e le macchie nere a *Mucor racemosus*.

E’ stata accertata l’attività lipolitica e proteolitica della microflora di crosta, sia nel corso di prove di crescita su substrati naturali quali il latte e la cagliata, sia su prove di crescita in presenza di caseina e grasso del latte.

Appare chiaro che a tale attività contribuiscono sia pure in misura e con modalità diverse tutte le forme presenti sulla crosta. Responsabili della attività proteolitica sono soprattutto i *Penicillium* ed i *Mucor*, ed in minor misura i lieviti e le *Micrococcacee*.

L’attività lipolitica è da ascrivere prevalentemente ai *Geotrichum* ed ai lieviti oltre che a *Penicillium* e *Mucor*. A tale attività enzimatica complessiva della microflora della crosta è da attribuire il caratteristico andamento centripeto della maturazione.

Art. 7 Controlli

Si precisa che il Consorzio identifica con una numerazione da 1 al 299 i Soci produttori, e dal 301 al 499 i Soci stagionatori.

Ai confezionatori autorizzati iscritti al Consorzio viene attribuito un numero progressivo dal 500 in poi, tali aziende possono trovarsi anche al di fuori della zona di origine e in tal caso possono confezionare il “Taleggio” solo in forme intere.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) 1151/2012 dall'organismo di controllo preposto.

Art. 8 Confezionamento ed Etichettatura

Al momento della sua immissione al consumo, ogni confezione di formaggio "Taleggio" DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione "Taleggio".

Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto in Fig.2, avente il bordo interno di colore rosso, quello intermedio bianco e quello esterno verde, con al centro l'acronimo CTT in nero sotto il quale può essere inserito il numero assegnato dal Consorzio di Tutela all'azienda titolare del marchio commerciale. Il logo può essere stampato anche ad un solo colore.



Fig.2

Tale logo deve essere seguito dagli estremi del regolamento relativo alla registrazione della DOP "Taleggio" segnatamente "Regolamento (CE) 1107/96". Il predetto logo è stato depositato ai sensi di legge.

E' consentito il confezionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP "Taleggio" sul luogo di vendita al dettaglio su richiesta del consumatore (al taglio), oppure sempre sul luogo di vendita al dettaglio e' consentito il confezionamento di frazioni per la vendita diretta (con modalità take away).

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 14 gennaio 2020 - n. 301

2014IT16RFOPO12 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione In Euro 48.622,70 Dell'intervento Finanziario Concesso All'Impresa Deep Water s.r.l.s. per la realizzazione del progetto ID 678273 (CUP E57E18000030009) e contestuale economia di euro 279,73 a valere sul bando linea «INTRAPRENDO»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018), con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/2253 del 4 ottobre 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di €

15.000.000,00;

- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1 finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1 finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n.218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

comma 3;

- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:
 - in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
 - le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
 - le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, essere inferiori a euro 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce tra l'altro che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n.3214 del 7 marzo 2018 con il quale è stato concesso all'impresa DEEP WATER SRLS (C.F. 02515280200), per la realizzazione del progetto «Deep Water nuova lavanderia self service» (ID 678273), a fronte di un investimento ammesso di € 85.700,00, l'intervento finanziario di € 51.420,00 di cui:

- € 46.278,00 a titolo di finanziamento;
- € 5.142,00 a titolo di contributo a fondo perduto;

Visti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, complessivamente pari ad € 5.142,00 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	1817	2.571,00
14.01.203.10855	2019	1821	1.799,70
14.01.203.10873	2019	1822	771,30

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 20 giugno 2018, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione in data 30 luglio 2018, la prima tranche pari ad € 25.710,00 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 4 settembre 2019 (prot. O1.2019.0013444), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda S.p.A. alla UO competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 2 dicembre 2019, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo del finanziamento, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia indicata nell'allegato 1 del presente provvedimento, pari complessivamente a € 279,73 con la ripartizione di seguito indicata:

INSERIRE TABELLA

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della quota di finanziamento rideterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminata;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 266517;
- Codice variazione concessione COVAR riferito al presente atto: 266458;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90 in ragione delle attività e degli obblighi connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuata nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di 279,73:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2019	1817	0	-139,87	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	1821	0	-97,91	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	1822	0	-41,95	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 3214 del 7 marzo 2018 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 678273 - Beneficiario DEEP WATER SRLS

VOCE DI SPESA	IMPORTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)	IMPORTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beni strumentali	€ 67.400,00	€ 67.400,00	€ 63.700,00	€ 63.700,00
Beni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese forfettarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di consulenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitto locali	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.837,84	€ 10.837,84
Acquisto delle scorte	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Licenze di software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 85.700,00	€ 85.700,00	€ 81.037,84	€ 81.037,84
INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE		
Intervento finanziario complessivo	€ 48.622,70	L'intervento finanziario viene rideterminato in quanto il totale rendicontato è inferiore all'ammesso		
Finanziamento	€ 43.760,43			
Contributo a fondo perduto	€ 4.862,27			
Aiuto in ESL	€ 12.370,31			
Economia complessiva dell'intervento finanziario	€ 2.797,30			
Economia contributo a fondo perduto	€ 279,73			

D.d.u.o. 21 gennaio 2020 - n. 572

2014IT16RFOPO12 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione in euro 64.904,01 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Panghea Research for Sustainable Innovation s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 868194 (CUP e35d18000500007) e contestuale economia di euro 9,60 a valere sul bando linea «Intraprendo»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018), con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/2253 del 4 ottobre 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a. prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - b. tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:
 - in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
 - le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
 - le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, essere inferiori a euro 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce tra l'altro che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n.13768 del 27 settembre 2018 con il quale è stato concesso all'impresa PANGHEA RESEARCH FOR SUSTAINABLE INNOVATION SRL (C.F.10146040968), per la realizzazione del progetto «Attività di R&D biotech per progettazione, realizzazione e fornitura di inoculi per il miglioramento di materie prime zootecniche» (ID 868194), a fronte di un investimento ammesso di € 110.000,00, l'intervento finanziario di € 65.000,00 di cui:

- € 58.500,00 a titolo di finanziamento;
- € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto;

Visti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, complessivamente pari ad € 6.500,00 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2020	9507	3.250,00
14.01.203.10855	2020	9510	2.275,00
14.01.203.10873	2020	9511	975,00

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 9 gennaio 2019, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione in data 24 gennaio 2019, la prima tranche pari ad € 32.500,00 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 6 agosto 2019 (prot. O1.2019.0012726), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla UO competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 2 dicembre 2019, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo del finanziamento, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia in-

dicata nell'allegato 1 del presente provvedimento, pari complessivamente a € 9,60 con la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2020	9507	- 4,80
14.01.203.10855	2020	9510	- 3,36
14.01.203.10873	2020	9511	- 1,44

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della quota di finanziamento rideterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminato;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 619972;
- Codice variazione concessione COVAR riferito al presente atto: 268442;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90 in ragione delle attività e degli obblighi connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di 9,60:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2020	9507	0	-4,80	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	9510	0	-3,36	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	9511	0	-1,44	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13768 del 27 settembre 2018 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 868194 - Beneficiario PANGHEA RESEARCH FOR SUSTAINABLE INNOVATION SRL

VOCE DI SPESA	IMPORTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)	IMPORTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beni strumentali	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 40.729,78	€ 40.380,55
Beni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese forfettarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di consulenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitto locali	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 58.548,39	€ 58.548,39
Acquisto delle scorte	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 9.443,41	€ 9.244,41
Licenze di software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 108.721,58	€ 108.173,35
INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE		
Intervento finanziario complessivo	€ 64.904,01	L'intervento finanziario viene rideterminato in quanto il totale rendicontato e approvato è inferiore al totale ammesso in concessione		
Finanziamento	€ 58.413,61			
Contributo a fondo perduto	€ 6.490,40			
Aiuto in ESL	€ 16.512,50			
Economia complessiva dell'intervento finanziario	€ 95,99			
Economia contributo a fondo perduto	€ 9,60			

ELENCO SPESE NON AMMESSE				
GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO NON APPROVATO	MOTIVAZIONE
3073536160 del 15/05/2019	Acquisto delle scorte	109,6	25	Spese di trasporto (25 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
3573/18 del 18/07/2018	Beni strumentali	3778,42	190	Spese di trasporto (190 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
R15341750 del 25/07/2018	Beni strumentali	160,48	9,23	Spese di spedizione (9,23 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
1772 del 19/07/2018	Beni strumentali	2023	150	Spese di trasporto (150 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
5/1143 del 17/04/2019	Acquisto delle scorte	246	15	Spese di trasporto (15 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
360963 del 15/08/2018	Acquisto delle scorte	178,13	36	Spese di trasporto (36 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
3073504603 del 23/01/2019	Acquisto delle scorte	1474,65	63	Spese di trasporto (63 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

75691 del 17/10/2018	Acquisto delle scorte	265,88	25	Spese di trasporto e spedizione (25 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
3073520572 del 20/03/2019	Acquisto delle scorte	403,12	25	Spese di trasporto (25 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)
360291 del 08/08/2018	Acquisto delle scorte	381,28	10	Spese di trasporto (10 €) non ammissibili come da LGR (3.3.2.j)

D.d.u.o. 21 gennaio 2020 - n. 573

2014IT16RFOPO12 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione In euro 49.440,00 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Bellagio Women Job s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 586836 (CUP E58C18000000009) e contestuale economia di euro 1.122,90 a valere sul bando linea «Intraprendo»

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018), con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (DGR di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/2253 del 4 ottobre 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modi-

ficare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

VISTI:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;

- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:
 - in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
 - le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
 - le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, essere inferiori a euro 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce tra l'altro che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n. 194 del 11 gennaio 2018 con il quale è stato concesso all'impresa BELLAGIO WOMEN IN JOB S.R.L. (C.F. 03670430135), per la realizzazione del progetto «Bellagio Express» (ID 586836), a fronte di un investimento ammesso di € 165.012,00, l'intervento finanziario di € 65.000,00 di cui:

- € 58.500,00 a titolo di finanziamento;
- € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto;

Richiamato, altresì, il decreto n. 9359 del 26 giugno 2019 con il quale, a seguito di richiesta di variazione relativa al programma di spesa presentata in data 13 marzo 2019 (prot. O1.2019.0005648) dall'impresa BELLAGIO WOMEN IN JOB S.R.L., a fronte di un investimento di € 101.115,00, l'intervento finanziario è stato ridotto a complessivi € 60.669,00, con un'economia complessiva di € 4.331,00, di cui:

- € 54.602,10 a titolo di finanziamento;
- € 6.066,90 a titolo di contributo a fondo perduto;

Considerato che, con il suddetto decreto n. 9359/2019, si è provveduto alla modifica per un importo di € 433,10 degli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, risultanti pertanto complessivamente pari ad euro 6.066,90 ripartiti come di seguito indicato:

INSERIRE TABELLA

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 7 maggio 2018, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione in data 26 giugno 2018, la prima tranche pari ad € 32.500,00 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 4 settembre 2019 (prot. O1.2019.0013417), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla UO competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 10 gennaio 2020, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo del finanziamento, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'allegato 1,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia indicata nell'allegato 1 del presente provvedimento, pari complessivamente a € 1.122,90 con la ripartizione di seguito indicata:

INSERIRE TABELLA

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione delle tranche a saldo della quota di finanziamento rideterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda S.p.A, provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminata;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 202877;
- Codice identificativo della variazione COVAR: 176781;
- Codice variazione concessione COVAR riferito al presente atto: 268422;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 1.122,90:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2019	22579	0	-561,45	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	22580	0	-393,02	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	22581	0	-168,43	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 194 del 11 gennaio 2018 e del decreto n. 9359 del 26 giugno 2019;

gno 2019, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

— • —

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 586836 - Beneficiario BELLAGIO WOMEN IN JOB S.R.L.

VOCE DI SPESA	IMPORTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO AMMESSO A SEGUITO DI RICHIESTA VARIAZIONE APPROVATA CON DECRETO N. 9359 DEL 26/06/2019	IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)	IMPORTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 15.012,00	€ 15.012,00	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ 6.450,00
Beni strumentali	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 94.665,00	€ 94.664,63	€ 75.950,00
Beni Immateriali	€ -	€ -		€ -	€ -
Spese forfettarie	€ -	€ -		€ 1,00	€ -
Servizi di consulenza	€ -	€ -		€ -	€ -
Affitto locali	€ -	€ -		€ -	€ -
Acquisto delle scorte	€ -	€ -		€ -	€ -
Licenze di software	€ -	€ -		€ -	€ -
	€ 165.012,00	€ 165.012,00	€ 101.115,00	€ 101.115,63	€ 82.400,00

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE
Intervento finanziario complessivo	€ 49.440,00	L'intervento finanziario viene rideterminato in quanto il totale approvato è inferiore al totale rendicontato
Finanziamento	€ 44.496,00	
Contributo a fondo perduto	€ 4.944,00	
Aiuto in ESL	€ 12.624,82	
Economia complessiva dell'intervento finanziario rispetto all'importo di € 165.012,00 ammesso con decreto n.194/2018	€ 4.331,00	
Economia complessiva dell'intervento finanziario rispetto all'importo di € 101.115,00 ammesso con decreto 9359/2019	€ 11.229,00	
Economia contributo a fondo perduto rispetto all'importo ammesso con decreto n.194/2018	€ 433,10	
Economia contributo a fondo perduto rispetto all'importo ammesso con decreto n. 9359/2019	€ 1.122,90	

ELENCO SPESE NON AMMESSE				
GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
5491/4888/4749/3259 del 02/08/2018	Beni strumentali	€ 187,68	€ 187,68	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
5491/4888/4749/3259 del 02/08/2018	Beni strumentali	€ 258,14	€ 258,14	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
5491/4888/4749/3259 del 02/08/2018	Beni strumentali	€ 466,75	€ 466,75	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
5491/4888/4749/3259 del 02/08/2018	Beni strumentali	€ 352,52	€ 352,52	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

268 anno 2018 e 30 anno 2019 del 21/06/2018	Beni strumentali	€ 3.400,00	€ 3.400,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (trasporto per riparazione trenino).
711 del 09/10/2018	Beni strumentali	€ 295,08	€ 295,08	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (riparazione trenino).
14 del 30/01/2019	Beni strumentali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (riparazione trenino).
27032019 del 26/03/2019	Beni strumentali	€ 1.783,50	€ 1.783,50	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (assicurazione trenino).
anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 669,75	€ 669,75	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).

anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 283,84	€ 283,84	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 129,00	€ 129,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 199,70	€ 199,70	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 112,97	€ 112,97	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

anno 2018 anno 2019 del 09/04/2018	Beni strumentali	€ 75,70	€ 75,70	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.2 delle Linee Guida alla rendicontazione (manutenzione trenino).
	Spese forfettarie	€ 1,00	€ 1,00	Spesa non ammissibile in assenza di importi richiesti e ammessi

D.d.s. 21 gennaio 2020 - n. 570

2014IT16RFOPO12 - RLO12017003982 - Bando Linea «Intraprendo» - Asse Prioritario III - Azione Iii.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenze e presa d'atto di rinuncia all'intervento finanziario concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE****Visti:**

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^ finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda SpA la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far data 4 ottobre 2017;
- il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019 «Chiusura anticipata al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo»;

Vista la PEC di Finlombarda s.p.a. prot. regionale n. 19951 dell'11 novembre 2019 con la quale viene proposto alla Struttura regionale competente la revoca dell'Intervento Finanziario concesso ai beneficiari di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto gli stessi non hanno dato corso nei termini previsti dal bando (art. 14.2) a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento;

Dato atto che il bando al citato art. 14.2 recita testualmente «i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre la suddetta documentazione, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario concesso entro 90 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario»;

Dato atto che è pervenuta alla Direzione Generale via PEC, come indicato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la rinuncia da parte di un beneficiario all'intervento finanziario concesso;

Ritenuto conseguentemente di dichiarare la decadenza dagli interventi finanziari concessi e non erogati ai soggetti di cui ai citati Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di € 180.067,25;

Visti:

- la legge n. 57/2001 e il decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;
- ai fini dell'ottenimento dei COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dal regolamento stesso e che in data 17 gennaio 2020 è stato ottenuto il rilascio dei COVAR indicati negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si provvederà tempestivamente a convalidare la cancellazione dell'aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la d.g.r. n. 840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018», con cui, tra l'altro, con decorrenza 01 dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Dirigente della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 18168 del 5 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il RUP del bando;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. 1. di prendere atto, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»:

- della proposta di decadenza, agli atti dell'Ufficio, trasmessa dall'ente gestore Finlombarda s.p.a e pervenuta in data 11 novembre 2019 di cui all'Allegato 1;
- della rinuncia, agli atti dell'Ufficio, trasmessa dal beneficiario e pervenuta in data 10 dicembre 2019 di cui all'Allegato 2;

e di dichiarare conseguentemente la decadenza dagli interventi finanziari concessi e non erogati dei soggetti di cui ai citati Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di procedere all'annullamento degli impegni decretati, a valere sul bilancio regionale, a favore dei soggetti di cui ai citati Allegati 1 e 2, per un importo € 18.006,72 relativi alla quota di contributo a fondo perduto;

3. di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2020	7069	0	0,00	-1.341,66	0,00
14.01.203.10855	2020	7070	0	0,00	-939,16	0,00
14.01.203.10873	2020	7072	0	0,00	-402,50	0,00
14.01.203.10839	2020	4357	0	-3.145,25	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	4358	0	-2.201,67	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	4359	0	-943,58	0,00	0,00
14.01.203.10839	2020	6146	0	0,00	-3.250,00	0,00
14.01.203.10855	2020	6149	0	0,00	-2.275,00	0,00
14.01.203.10873	2020	6151	0	0,00	-975,00	0,00
14.01.203.10839	2020	6147	0	-1.266,45	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	6148	0	-886,51	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	6150	0	-379,94	0,00	0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (COVAR) previste dal RNA;

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati ai citati Allegati 1 e 2, al soggetto Gestore del Fondo «INTRAPRENDO» Finlombarda s.p.a. e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 7324 del 23 maggio 2019, n. 11760 del 6 agosto 2019 e n. 13267 del 19 settembre 2019, così come riportati negli Allegati 1 e 2, e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Rosa Castriotta

_____ • _____

Allegato 1

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DECADENZA DALL'INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO (mancato rispetto dei termini previsti al punto 14.2 per la stipula del contratto di intervento finanziario del bando)													
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE MPPI	DECRETO DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	Protocollo data comunicazione inviata	P.IVA	TITOLO PROGETTO	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	INVESTIMENTO AMMESSO	INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO DA REVOCARE	INTERVENTO FINANZIARIO QUOTA A RIMBORSO DA REVOCARE (FINANZIAMENTO)	INTERVENTO FINANZIARIO: QUOTA FONDO PERDUTO DA REVOCARE	PEC Finlombarda Spa
1	1133327	DREAMLAND SRL	n. 7324 del 23-05-2019	n. 8543 del 28/05/2019	09936570960	Fry Chicken	949661	268361	€ 96.777,00	€ 62.905,05	€ 56.614,55	€ 6.290,50	prot. 19951 DEL 11/11/2019
2	1193530	DEGUSTERIA SRL	n. 11760 del 06-08-2019	n. 12771 del 06/08/2019	10523010964	Degusteria	1038161	268360	€ 106.000,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	
3	1215691	DAM SERVICE SRL	n. 11760 del 06-08-2019	n. 12770 del 06/08/2019	10555120962	Progetto DAM 2030	1038189	268362	€ 42.215,00	€ 25.329,00	€ 22.796,10	€ 2.532,90	
									€ 244.992,00	€ 153.234,05	€ 137.910,65	€ 15.323,40	

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Allegato 2

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - RINUNCE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO E CONSEGUENTE DECADENZA DALL'INTERVENTO FINANZIARIO												
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE MPMI	DECRETO CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	P. IVA	TITOLO PROGETTO	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	INVESTIMENTO AMMESSO	INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO (in decadenza)	INTERVENTO FINANZIARIO QUOTA A RIMBORSO (FINANZIAMENTO) (in decadenza)	INTERVENTO FINANZIARIO: QUOTA FONDO PERDUTO (in decadenza)	RINUNCIA (ESTREMI PROTOCOLLO REGIONALE)
1	1292146	SOLUZIONI EASY ITALIA SRL	n. 13267 del 19-09-2019	01026450146	Soluzioni Easy Italia	1306130	268359	€ 44.722,00	€ 26.833,20	€ 24.149,88	€ 2.683,32	prot. 21974 del 10/12/2019
								€ 44.722,00	€ 26.833,20	€ 24.149,88	€ 2.683,32	

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.g. 15 gennaio 2020 - n. 311

Sostituzione del responsabile unico dei procedimenti (ex art. 31 del d.lgs. 50/2016) per gli appalti riconducibili alla titolarità della struttura «Attuazione POR FESR 2014-2020»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ, EXPORT
E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Premesso che nell'ambito dei procedimenti della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione sono presenti anche procedimenti amministrativi ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 relativi agli appalti riconducibili alla titolarità della struttura «Attuazione por fesr 2014-2020»;

Evidenziato che tali procedimenti riportano come RUP la dott.ssa Federica Marzuoli quale Dirigente *ad interim* della Struttura Attuazione POR FESR 2014-2020;

Richiamati a tal fine:

- il decreto direttoriale n. 13304 del 15 dicembre 2016 che ha nominato la Dott.ssa Federica Marzuoli, Dirigente *ad interim* della Struttura Attuazione POR FESR 2014- 2020, quale Responsabile del Procedimento per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 163/2006 - ora art. 31 del d.lgs. 50/2016, con riferimento all'appalto del «Servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo della Regione Lombardia FESR 2014-2020 Lotto 1» - GECA 33/2015 - LOTTO 1 - CIG 6459111304;
- il decreto direttoriale n. 13766 del 22 dicembre 2016 che ha nominato la Dott.ssa Federica Marzuoli, dirigente *ad interim* della Struttura Attuazione POR FESR 2014- 2020, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 163/2006 - ora art. 31 del d.lgs. 50/2016, con riferimento all'appalto del servizio di «Assistenza Tecnico Specialistica per l'Asse 1 'Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione' e per l'Asse 3 'Promuovere la competitività delle PMI' del POR FESR 2014-2020» - GECA 39/2016 - CIG 6915669E95;
- la d.g.r. n. 1384 del 18 marzo 2019 di «Aggiornamento della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2019 in raccordo con le disponibilità di bilancio - Allegato 1» dove viene individuata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di «Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020» - GECA 12/2019 CIG 79213497FB indicando come RUP la Dott.ssa Federica Marzuoli, dirigente *ad interim* della Struttura Attuazione POR FESR 2014-2020;

Dato atto che con d.g.r. n. 2727 del 23 dicembre 2019 nelle funzioni di responsabile della Struttura «Attuazione POR FESR 2014-2020» è stato incaricato il Dott. Sergio Rocca in avvicendamento alla Dott.ssa Federica Marzuoli;

Ritenuto, conseguentemente, di disporre la sostituzione del Responsabile Unico dei seguenti procedimenti:

- «Servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo della Regione Lombardia FESR 2014-2020 Lotto 1» - GECA 33/2015 - LOTTO 1 - CIG 6459111304;
- «Assistenza Tecnico Specialistica per l'Asse 1 'Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione' e per l'Asse 3 'Promuovere la competitività delle PMI' del POR FESR 2014-2020» - GECA 39/2016 - CIG 6915669E95;
- «Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020» - GECA 12/2019 CIG 79213497FB;

DECRETA

1. di nominare il Dott. Sergio Rocca - Dirigente della Struttura «Attuazione POR FESR 2014-2020» - Responsabile Unico dei seguenti procedimenti:

- «Servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo della Regione Lombardia FESR 2014-2020 Lotto 1» - GECA 33/2015 - LOTTO 1 - CIG 6459111304;
- «Assistenza Tecnico Specialistica per l'Asse 1 'Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione' e per l'Asse 3 'Promuovere la competitività delle PMI' del POR FESR 2014-2020» - GECA 39/2016 - CIG 6915669E95;
- «Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020» - GECA 12/2019 CIG 79213497FB;

2. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati e alla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Albonetti

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

D.d.s. 14 gennaio 2020 - n. 293

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al dduo
n. 18854/2018: definizione dell'accordo per la ricerca
e l'innovazione relativo al progetto ID 1175999 «Metodi
e materiali innovativi per la medicina di precisione e
personalizzata» - Acronimo «Newmed»

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

Visto l'art. 11 della l. 241/1990;

Richiamati integralmente:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della DGR n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 04 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 dell'8/10/2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- Il decreto n.14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11/11/2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art. 11 della legge 241/90;

Ricordato che ai sensi dell'articolo C.3.e della Call Hub approvata con il citato decreto n. 18854/2018:

- entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria deve essere avviata la fase di negoziazione con i partenariati dei progetti ammessi;
- la negoziazione è funzionale alla definizione dell'Accordo di ricerca che deve riportare la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali, l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, le tempistiche, modalità di erogazione e stati di avanzamento ed eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell'Accordo tipo approvato dalla Giunta.
- l'Accordo per la ricerca deve essere definito entro 60 giorni dall'avvio della negoziazione;

Dato atto che:

- in data 16 ottobre 2019 con decreto n.14924 il progetto ID1175999 «Metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata» - acronimo «NEWMED» è stato ammesso alla negoziazione;
- con d.g.r. n. 2387 dell'11 novembre 2019 è stato approvato il format dell'Accordo per la ricerca da sottoscrivere tra Regione Lombardia i singoli partenariati;
- in data 15 novembre 2019 con comunicazione prot. n. R1. R1.2019.0004559 è stato dato avvio alla negoziazione con il partenariato del progetto ID 1175999 a cui sono state presentate le seguenti richieste di miglioramento progettuale:

- relativamente alla qualità progettuale: è stato chiesto di valorizzare anche nella compilazione dei format messi a disposizione gli obiettivi di progetto e le attività che costituiscono elemento di innovazione, definendo metriche efficaci in grado di misurare i miglioramenti o gli scostamenti dai target prefissati;
- relativamente al grado di innovazione: è stato chiesto di evidenziare il grado di innovatività assoluta del progetto rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, nonché l'originalità dei risultati attesi e di adottare un risk management plan da seguire in caso di parziale raggiungimento degli obiettivi previsti;
- relativamente alla capacità dei proponenti: data la numerosità degli afferenti alla ricerca, è stata chiesta l'adozione di una tabella in cui legare le risorse umane all'effettivo effort che sarà speso durante il progetto;

Dato atto altresì che è stato chiesto al Partenariato di predisporre una sintesi delle finalità del progetto, gli obiettivi di ricerca e sviluppo, i risultati attesi e tempistiche del loro raggiungimento, gli impatti anche tecnologici sul territorio, in coerenza con quanto indicato nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma aggiornato delle attività e delle spese, nonché le tranches e tempistiche di erogazione richieste, e di indicare l'area di localizzazione dell'intervento e gli indicatori target collegati ai risultati attesi di progetto, da riportare nel format di Accordo (d.g.r. n. 2387/2019);

Considerato che:

- in data 28 novembre 2019 e 17 dicembre 2019 il partenariato ha fatto pervenire gli elementi richiesti, utili alla definizione dell'Accordo di Ricerca.
- in data 19 dicembre 2019 con comunicazione prot. n. R1. 2019.0005343 è stata trasmessa al Partenariato per il tramite del Capofila la bozza dell'Accordo di ricerca ed è stato convocato all'incontro di chiusura della fase di negoziazione;
- in data 10 gennaio 2020 il Partenariato ha trasmesso la versione finale del cronoprogramma delle attività e delle spese allineata alle formulazioni dei risultati attesi e degli indicatori target condivise in sede di incontro negoziale;

Rilevato che nell'incontro conclusivo di negoziazione sono stati presentati da parte del partenariato i contenuti sintetici del progetto (finalità, obiettivi, risultati attesi e impatti) e definiti e condivisi:

- la data di avvio effettiva del progetto: 13 gennaio 2020;
- la data di conclusione del progetto: 12 luglio 2022;
- gli importi degli investimenti ammissibili, i cofinanziamenti e contributi concedibili per ciascun partner beneficiario;
- il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato con l'indicazione dei risultati attesi per ogni fase di spesa nonché gli indicatori target di raggiungimento degli obiettivi, così come riformulati e condivisi in sede di incontro;
- la localizzazione dell'intervento con il dettaglio di tutte le sedi operative attive presso le quali il progetto sarà realizzato per i partner imprese e per i partner organismi di ricerca (con l'obbligo per tutti i partner impresa di disporre di una sede operativa attiva in Lombardia prima della sottoscrizione dell'Accordo);

Considerato che in risposta alla richiesta di miglioramento progettuale:

- risultano ora correttamente valorizzati gli obiettivi di progetto e le attività che costituiscono elemento di innovazione;
- è stata meglio evidenziata l'innovatività assoluta del progetto rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, nonché l'originalità dei risultati attesi;
- risulta correttamente adottato un risk management plan da seguire in caso di parziale raggiungimento degli obiettivi previsti;
- è stata inserita una tabella utile a chiarire le risorse umane impiegate in relazione all'effettivo effort che sarà speso durante il progetto;

Acquisite e fatte proprie le risultanze degli esiti della negoziazione contenute nel verbale sottoscritto da tutti i partner per la definizione dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, trasmesso il 14 gennaio 2020 con nota prot. n. R1.2020.0000147 al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento conseguente;

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare l'art. 8/II e III, art. 9;

Evidenziato che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, si è provveduto a verificare le visure Aiuti e a registrare la Call sopracitata e i beneficiari del progetto ID 1175999 con i seguenti codici:

- Codice identificativo della Call HUB: CAR: 6107
- Codice identificativo dell'aiuto COR e Codice Unico di progetto (CUP), così come riportato di seguito per ciascun soggetto beneficiario

INSERIRE TABELLA

Atteso che la sottoscrizione dell'Accordo è condizionata alla verifica positiva del rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione di una di queste verifiche comporta l'inammissibilità del partenariato ed è causa di decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi alla negoziazione;

Considerato che nelle premesse dell'accordo si darà atto degli esiti delle verifiche positive sulla regolarità contributiva su tutti i componenti del partenariato e delle verifiche antimafia positive sui componenti privati e in assenza di acquisizione dell'esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione dell'accordo sarà inserita la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.) delle informazioni antimafia;

Considerato che la Call Hub è:

- stata attivata in regime d'aiuto SA.52501 (comunicato attraverso il sistema di notifica elettronica e validato e registrato da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 23 novembre 2018), prorogato fino al 31 dicembre 2022, in approvazione della suddetta d.g.r. n. XI/2211 del 7 ottobre 2019, e integrato con 44,5 M€ (con d.g.r. n. 2211/2019) aggiuntivi fino a complessivi 114,5 M€, con regime d'aiuto SA.55533 comunicato alla UE in data 16 ottobre 2019;
- è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e di stabilire che l'agevolazione sarà concessa ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino;
- prevede un'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a 60% delle spese ammesse (Piccole Imprese), 50% delle spese ammesse (Medie Imprese) e 40% delle spese ammesse (Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca);
- le agevolazioni previste dalla presente misura sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- non è pregiudicata la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;
- la concessione del contributo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;

Ritenuto pertanto di:

- dare atto della conclusione della fase di negoziazione sulla base del verbale sottoscritto dal Partenariato che contiene gli esiti conclusivi della negoziazione, comprensivi dei miglioramenti progettuali condivisi, del progetto ID 1175999 «Metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata» - acronimo «NEWMED»;
- definire l'Accordo per la ricerca e l'innovazione, come in allegato A al presente provvedimento, inserendo:
 - nel corpo dell'Accordo: la sintesi del progetto, le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti del progetto, le date di avvio e conclusione del progetto, l'area di localizzazione dell'intervento, nonché gli indicatori target di risultato;
 - quali allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo: la scheda tecnica di progetto presentata in adesione al bando e valutata (allegato 1 all'Accordo), gli investimenti massimi ammissibili, i cofinanziamenti e contributi massimi concedibili e i relativi codici COR e CUP per ciascun soggetto beneficiario (allegato 2 all'Accordo), il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato (allegato 3 all'Accordo) e il verbale di negoziazione con l'indicazione dei miglioramenti progettuali (allegato 4 all'Accordo);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento relativo alla negoziazione ed è redatto entro i termini previsti dal paragrafo «C.3.e» della Call;

Attestato che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, e che tale obbligo viene espletato per gli art. 26 e 27 contemporaneamente all'approvazione del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019, d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 e dal d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della suddetta «Call» e quale relativo responsabile d'azione il Dirigente;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di dare atto della conclusione della fase di negoziazione sulla base del verbale acquisito in data 14 gennaio 2020 e sottoscritto dal Partenariato che contiene gli esiti conclusivi della stessa, comprensivi dei miglioramenti progettuali condivisi relativi al progetto ID 1175999 «Metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata» - acronimo «NEWMED»;

2. di definire sulla base degli esiti della negoziazione l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1175999, come in allegato A al presente provvedimento, inserendo:

- a) nel corpo dell'Accordo: la sintesi del progetto, le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti del progetto, le date di avvio e conclusione del progetto, l'area di localizzazione dell'intervento, nonché gli indicatori target di risultato e l'esito delle verifiche positive sulla regolarità contributiva su tutti i componenti del partenariato e delle verifiche antimafia sui componenti privati;
- b) quali allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo: la scheda tecnica di progetto presentata in adesione al bando e valutata (allegato 1 all'Accordo), gli investimenti massimi ammissibili, i cofinanziamenti e contributi massimi concedibili e i relativi codici COR e CUP per ciascun soggetto beneficiario (allegato 2 all'Accordo), il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato (allegato 3 all'Accordo) e il verbale di negoziazione con l'indicazione dei miglioramenti progettuali (allegato 4 all'Accordo);

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

3. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione al fine della sottoscrizione, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, dell'Accordo di Ricerca da parte di Regione Lombardia e dei rappresentanti legali di ciascun partner;

4. di precisare che gli importi complessivi dei contributi concessi trovano copertura dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/2211/2019 e che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Ricerca;

5. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che successivamente all'approvazione del presente atto si provvede alla pubblicazione dell'accordo ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (ad esclusione degli allegati) sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione (<http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it>), e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<http://www.ue.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Gabriele Busti

D.d.s. 14 gennaio 2020 - n. 294

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Asse 1 - Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: definizione dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 1155850 «Broadband InterAces and services for Smart Environments enabled by 5G technologies» - acronimo «Base 5G»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visto l'art. 11 della l. 241/1990;

Richiamati integralmente:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 dell'8 ottobre 2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018.
- Il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

Ricordato che ai sensi dell'articolo C.3.e della Call Hub approvata con il citato decreto n.18854/2018:

- entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria deve essere avviata la fase di negoziazione con i partenariati dei progetti ammessi;
- la negoziazione è funzionale alla definizione dell'Accordo di ricerca che deve riportare la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali, l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, le tempistiche, modalità di erogazione e stati di avanzamento ed eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell'Accordo tipo approvato dalla Giunta.
- l'Accordo per la ricerca deve essere definito entro 60 giorni dall'avvio della negoziazione;

Dato atto che:

- in data 16 ottobre 2019 con decreto n.14924 il progetto ID 1155850 «Broadband InterAces and services for Smart Environments enabled by 5G technologies» - acronimo «Base 5G» è stato ammesso alla negoziazione;
- con d.g.r. n. 2387 dell'11 novembre 2019 è stato approvato il format dell'Accordo per la ricerca da sottoscrivere tra Regione Lombardia i singoli partenariati;
- in data 15 novembre 2019 con comunicazione prot. n. R1.2019.0004550 è stato dato avvio alla negoziazione con il partenariato del progetto ID 1155850 a cui sono state presentate le seguenti richieste di miglioramento progettuale:

- relativamente alla qualità progettuale: è stato suggerito l'inserimento di un diagramma in cui si illustri come le azioni proposte creino impatto sugli ecosistemi indicati dal bando;
- relativamente al grado di innovazione: al fine di rendere di più semplice comprensione i KPIs indicati nel progetto, è stata suggerita l'adozione di una tabella in cui mostrare l'indicatore e la sua quantificazione, legando tali indicatori agli obiettivi dichiarati e ai risultati attesi illustrati. E' stata richiesta l'adozione di un diagramma in grado di mostrare, anche visivamente, la capacità del progetto di creare innovazione a livello italiano ed europeo, valorizzando questo elemento anche nella compilazione dei format messi a disposizione;
- relativamente alla capacità dei proponenti: si è proposto di indicare come le risorse assegnate soddisfino le richieste dei portatori di interesse, coinvolgendo i cittadini, magari ricorrendo a tabelle o grafici. Per chiarire come saranno utilizzate le numerose risorse umane dichiarate, è stata infine richiesta l'adozione di una tabella che leghi tipologia di risorsa a effort nel progetto;

Dato atto altresì che è stato chiesto al Partenariato di predisporre una sintesi delle finalità del progetto, gli obiettivi di ricerca e sviluppo, i risultati attesi e tempistiche del loro raggiungimento, gli impatti anche tecnologici sul territorio, in coerenza con quanto indicato nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma aggiornato delle attività e delle spese, nonché le tranches e tempistiche di erogazione richieste, e di indicare l'area di localizzazione dell'intervento e gli indicatori target collegati ai risultati attesi di progetto, da riportare nel format di Accordo (d.g.r. n. 2387/2019);

Considerato che:

- in data 27 novembre 2019 e 17 dicembre 2019 il partenariato ha fatto pervenire gli elementi richiesti, utili alla definizione dell'Accordo di Ricerca.
- In data 19 dicembre 2019 con comunicazione prot. n. R1.2019.0005322 è stata trasmessa al Partenariato per il tramite del Capofila la bozza dell'Accordo di ricerca ed è stato convocato all'incontro di chiusura della fase di negoziazione;
- in data 10 gennaio 2020 il Partenariato ha trasmesso la versione finale del cronoprogramma delle attività e delle spese allineata alle formulazioni dei risultati attesi e degli indicatori target condivise in sede di incontro negoziale;

Rilevato che nell'incontro conclusivo di negoziazione sono stati presentati da parte del partenariato i contenuti sintetici del progetto (finalità, obiettivi, risultati attesi e impatti) e definiti e condivisi:

- la data di avvio effettiva del progetto: 13 gennaio 2020;
- la data di conclusione del progetto: 12 luglio 2022;
- gli importi degli investimenti ammissibili, i cofinanziamenti e contributi concedibili per ciascun partner beneficiario;
- il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato con l'indicazione dei risultati attesi per ogni fase di spesa nonché gli indicatori target di raggiungimento degli obiettivi, così come riformulati e condivisi in sede di incontro;
- la localizzazione dell'intervento con il dettaglio di tutte le sedi operative attive presso le quali il progetto sarà realizzato per i partner imprese e per i partner organismi di ricerca (con l'obbligo per tutti i partner impresa di disporre di una sede operativa attiva in Lombardia prima della sottoscrizione dell'Accordo);

Considerato che in risposta alla richiesta di miglioramento progettuale:

- risulta correttamente inserita una tabella in cui si illustra come le azioni proposte determinino un impatto sugli ecosistemi indicati dal bando;
- sono stati adeguatamente inseriti i KPIs con un maggiore livello di chiarezza rispetto alla loro quantificazione e sono stati indicati i collegamenti tra tali indicatori, gli obiettivi dichiarati e i risultati attesi;
- è stato inserito un diagramma chiaro che mostra la capacità del progetto di creare innovazione a livello italiano ed europeo;
- è stato infine indicato, in maniera concisa, come le risorse assegnate siano in grado di soddisfare le richieste dei portatori di interesse. In occasione della prima relazione periodica il Partenariato trasmetterà un approfondimento relativo alle azioni di disseminazione;

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

Acquisite e fatte proprie le risultanze degli esiti della negoziazione contenute nel verbale sottoscritto da tutti i partner per la definizione dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, trasmesso il 14 gennaio 2020 con nota prot. n. R1.2020.0000147 al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento conseguente;

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare l'art. 8/II e III, art. 9;

Evidenziato che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, si è provveduto a verificare le visure Aiuti e a registrare la Call sopracitata e i beneficiari del progetto ID 1155850 con i seguenti codici:

- Codice identificativo della Call HUB: CAR: 6107
- Codice identificativo dell'aiuto COR e Codice Unico di progetto (CUP), così come riportato di seguito per ciascun soggetto beneficiario

Denominazione partner	Codice fiscale	Investimento ammesso per partner (in euro)	Contributo concesso per partner (in euro)	COR	CUP
POLITECNICO DI MILANO (Capofila)	80057930150	3.476.050,23	1.390.420,09	1604366	E41820000080007
VODAFONE ITALIA S.P.A.	93026890017	759.899,08	303.959,63	1604497	E48120000030007
L.I.F.E. ITALIA S.R.L.	09976850967	1.574.681,00	944.808,60	1604367	E491200000240007
ANOTHERREALITY S.R.L.	09726020960	1.086.429,25	651.857,55	1604363	E491200000220007
AKKA ITALIA S.R.L.	07576640010	671.408,36	268.563,34	1604364	E491200000230007
VAPE S.R.L.	09951050963	1.148.526,70	459.410,68	1604362	E491200000210007
TOTALE		8.716.994,62	4.019.019,89		

Atteso che la sottoscrizione dell'Accordo è condizionata alla verifica positiva del rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione di una di queste verifiche comporta l'inammissibilità del partenariato ed è causa di decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi alla negoziazione;

Considerato che nelle premesse dell'accordo si darà atto degli esiti delle verifiche positive sulla regolarità contributiva su tutti i componenti del partenariato e delle verifiche antimafia positive sui componenti privati e in assenza di acquisizione dell'esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione dell'accordo sarà inserita la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.) delle informazioni antimafia;

Considerato che la Call Hub è:

- stata attivata in regime d'aiuto SA.52501 (comunicato attraverso il sistema di notifica elettronica e validato e registrato da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 23 novembre 2018), prorogato fino al 31 dicembre 2022, in approvazione della suddetta d.g.r. n. XI/2211 del 7 ottobre 2019, e integrato con 44,5 M€ (con d.g.r. n. 2211/2019) aggiuntivi fino a complessivi 114,5 M€, con regime d'aiuto SA.55533 comunicato alla UE in data 16 ottobre 2019;
- è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e di stabilire che l'agevolazione sarà concessa ai sensi degli artt.

da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino;

- prevede un'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a 60% delle spese ammesse (Piccole Imprese), 50% delle spese ammesse (Medie Imprese) e 40% delle spese ammesse (Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca);
- le agevolazioni previste dalla presente misura sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- non è pregiudicata la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo di cui all'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;
- la concessione del contributo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;

Ritenuto pertanto di:

- dare atto della conclusione della fase di negoziazione sulla base del verbale sottoscritto dal Partenariato che contiene gli esiti conclusivi della negoziazione, comprensivi dei miglioramenti progettuali condivisi, del progetto ID 1155850 «Broadband InterfAces and services for Smart Environments enabled by 5G technologies» - acronimo «Base 5G»;
- definire l'Accordo per la ricerca e l'innovazione, come in allegato A al presente provvedimento, inserendo:
 - nel corpo dell'Accordo: la sintesi del progetto, le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti del progetto, le date di avvio e conclusione del progetto, l'area di localizzazione dell'intervento, nonché gli indicatori target di risultato;
 - quali allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo: la scheda tecnica di progetto presentata in adesione al bando e valutata (allegato 1 all'Accordo), gli investimenti massimi ammissibili, i cofinanziamenti e contributi massimi concedibili e i relativi codici COR e CUP per ciascun soggetto beneficiario (allegato 2 all'Accordo), il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato (allegato 3 all'Accordo) e il verbale di negoziazione con l'indicazione dei miglioramenti progettuali (allegato 4 all'Accordo);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento relativo alla negoziazione ed è redatto entro i termini previsti dal paragrafo «C.3.e» della Call;

Attestato che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, e che tale obbligo viene espletato per gli art. 26 e 27 contemporaneamente all'approvazione del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019, d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 e dal d.d.u.o n. 18854 del 14 dicembre 2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della suddetta «Call» e quale relativo responsabile d'azione il Dirigente;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di dare atto della conclusione della fase di negoziazione sulla base del verbale acquisito in data 14 gennaio 2020 e sottoscritto dal Partenariato che contiene gli esiti conclusivi della stessa, comprensivi dei miglioramenti progettuali condivisi relativi al progetto ID 1155850 «Broadband InterfAces and services for Smart Environments enabled by 5G technologies» - acronimo «Base 5G»;

2. di definire sulla base degli esiti della negoziazione l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1155850, come in allegato A al presente provvedimento, inserendo:

a) nel corpo dell'Accordo: la sintesi del progetto, le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti del progetto, le date di avvio e conclusione del progetto, l'area di localizzazione dell'intervento, nonché gli indicatori target di risultato e l'esito delle verifiche positive sulla regolarità contributiva su tutti i componenti del partenariato e delle verifiche antimafia sui componenti privati;

b) quali allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo: la scheda tecnica di progetto presentata in adesione al bando e valutata (allegato 1 all'Accordo), gli investimenti massimi ammissibili, i cofinanziamenti e contributi massimi concedibili e i relativi codici COR e CUP per ciascun soggetto beneficiario (allegato 2 all'Accordo), il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato (allegato 3 all'Accordo) e il verbale di negoziazione con l'indicazione dei miglioramenti progettuali (allegato 4 all'Accordo);

3. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione al fine della sottoscrizione, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, dell'Accordo di Ricerca da parte di Regione Lombardia e dei rappresentanti legali di ciascun partner;

4. di precisare che gli importi complessivi dei contributi concessi trovano copertura dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/2211/2019 e che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Ricerca;

5. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che successivamente all'approvazione del presente atto si provvede alla pubblicazione dell'accordo ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (ad esclusione degli allegati) sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione (<http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it>), e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<http://www.ue.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Gabriele Busti

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

D.d.s. 14 gennaio 2020 - n. 299

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Asse 1 - Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.uo.
.n. 18854/2018: Definizione dell' accordo per la ricerca e
l'innovazione relativo al progetto ID 1175272 «Rehabilitative
Personalized Home System and Virtual Coaching for Chronic
Treatment in Elderly» - Acronimo «RE-HUB-ILITY»

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

Visto l'art. 11 della l. 241/1990;

Richiamati integralmente:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 dell'8/10/2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018.
- Il decreto n.14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 05 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

Ricordato che ai sensi dell'articolo C.3.e della Call Hub approvata con il citato decreto n. 18854/2018:

- entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria deve essere avviata la fase di negoziazione con i partenariati dei progetti ammessi;
- la negoziazione è funzionale alla definizione dell'Accordo di ricerca che deve riportare la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali, l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, le tempistiche, modalità di erogazione e stati di avanzamento ed eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell'Accordo tipo approvato dalla Giunta.
- l'Accordo per la ricerca deve essere definito entro 60 giorni dall'avvio della negoziazione;

Dato atto che:

- in data 16 ottobre 2019 con decreto n.14924 il progetto ID 1175272 «Rehabilitative pErsonalized Home System and virtual coaching for chronic Treatment in elderly» - acronimo «RE-Hub-ILITY» è stato ammesso alla negoziazione;
- con d.g.r. n. 2387 dell'11 novembre 2019 è stato approvato il format dell'Accordo per la ricerca da sottoscrivere tra Regione Lombardia i singoli partenariati;
- in data 15 novembre 2019 con comunicazione prot. n. R1.2019.0004556 è stato dato avvio alla negoziazione con il partenariato del progetto ID 1175272 a cui sono state presentate le seguenti richieste di miglioramento progettuale:

- relativamente alla qualità progettuale: è stato chiesto di illustrare graficamente come le azioni descritte consentiranno il raggiungimento dei risultati descritti, al fine di facilitare il monitoraggio del progetto e la sua comunicazione;
- relativamente al grado di innovazione: si è chiesto di evidenziare, anche nei format predisposti e con l'eventuale supporto di grafici, il grado di innovatività assoluta rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, nonché i risultati attesi rispetto allo stato dell'arte;
- relativamente alla capacità dei proponenti: per rendere chiaro il quadro delle risorse che saranno impiegate è stata chiesta l'adozione di una tabella in cui indicare l'effort previsto per ogni ricercatore. Per rendere più gestibile il progetto è stata consigliata l'adozione di un risk management plan e un piano di rientro da implementare in caso di incompleto raggiungimento degli obiettivi previsti.

Dato atto altresì che è stato chiesto al Partenariato di predisporre una sintesi delle finalità del progetto, gli obiettivi di ricerca e sviluppo, i risultati attesi e tempistiche del loro raggiungimento, gli impatti anche tecnologici sul territorio, in coerenza con quanto indicato nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma aggiornato delle attività e delle spese, nonché le franchises e tempistiche di erogazione richieste, e di indicare l'area di localizzazione dell'intervento e gli indicatori target collegati ai risultati attesi di progetto, da riportare nel format di Accordo (d.g.r. n. 2387/2019);

Considerato che:

- in data 27 novembre 2019 e 17 dicembre 2019 il partenariato ha fatto pervenire gli elementi richiesti, utili alla definizione dell'Accordo di Ricerca;
- in data 19 dicembre 2019 con comunicazione prot. n. R1.2019.0005326 è stata trasmessa al Partenariato per il tramite del Capofila la bozza dell'Accordo di ricerca ed è stato convocato all'incontro di chiusura della fase di negoziazione;

Rilevato che nell'incontro conclusivo di negoziazione sono stati presentati da parte del partenariato i contenuti sintetici del progetto (finalità, obiettivi, risultati attesi e impatti) e definiti e condivisi:

- la data di avvio effettiva del progetto: 3 febbraio 2020;
- la data di conclusione del progetto: 2 agosto 2022;
- gli importi degli investimenti ammissibili, i cofinanziamenti e contributi concedibili per ciascun partner beneficiario;
- il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato con l'indicazione dei risultati attesi per ogni fase di spesa nonché gli indicatori target di raggiungimento degli obiettivi, così come riformulati e condivisi in sede di incontro;
- la localizzazione dell'intervento con il dettaglio di tutte le sedi operative attive presso le quali il progetto sarà realizzato per i partner imprese e per i partner organismi di ricerca (con l'obbligo per tutti i partner impresa di disporre di una sede operativa attiva in Lombardia prima della sottoscrizione dell'Accordo);

Considerato che in risposta alla richiesta di miglioramento progettuale:

- risulta ora chiaramente illustrato come le azioni descritte consentano il raggiungimento dei risultati prefissati;
- è stato evidenziato, anche tramite il supporto di grafici, il grado di innovatività assoluta rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, nonché i risultati attesi del progetto;
- è stata inserita una tabella chiara in cui risulta il dettaglio dell'effort previsto per ogni ricercatore;
- è stato adottato un risk management plan con relativo piano di rientro da implementare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

Acquisite e fatte proprie le risultanze degli esiti della negoziazione contenute nel verbale sottoscritto da tutti i partner per la definizione dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, trasmesso il 10 gennaio 2020 con nota prot. n. R1.2020.0000114 al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento conseguente;

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della

legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

- la Legge 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare l'art. 8/II e III, art. 9;

Evidenziato che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, si è provveduto a verificare le visure Aiuti e a registrare la Call sopracitata e i beneficiari del progetto ID 1175272 con i seguenti codici:

- Codice identificativo della Call HUB: CAR: 6107
- Codice identificativo dell'aiuto COR e Codice Unico di progetto (CUP), così come riportato di seguito per ciascun soggetto beneficiario

Denominazione partner	Codice fiscale	Investimento ammesso per partner (in euro)	Contributo concesso per partner (in euro)	COR	CUP
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. (Capofila)	02633650187	2.275.712,92	910.285,17	1604148	E18200000000007
ATHICS S.r.l.	02804960355	704.565,92	422.739,55	1604150	E79200000000007
INFO SOLUTION S.p.A.	12419470153	1.032.249,28	516.124,64	1604191	E19200000000007
DIGITAL TALES S.r.l.	05496530964	483.520,88	290.112,53	1604152	E49200000000007
LIFECHARGER S.r.l.	10651500968	344.469,60	206.681,76	1604155	E49200000000007
MEDAS S.r.l.	02398390217	1.074.386,18	537.193,09	1604151	E49200000000007
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI	00876220633	965.500,00	386.200,00	1604154	E61820000000007
BTS S.p.A.	12794130158	913.362,43	548.017,46	1604149	E89200000000007
TOTALE		7.793.767,21	3.817.354,20		

Atteso che la sottoscrizione dell'Accordo è condizionata alla verifica positiva del rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione di una di queste verifiche comporta l'inammissibilità del partenariato ed è causa di decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi alla negoziazione;

Considerato che nelle premesse dell'accordo si darà atto degli esiti delle verifiche positive sulla regolarità contributiva su tutti i componenti del partenariato e delle verifiche antimafia positive sui componenti privati e in assenza di acquisizione dell'esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione dell'accordo sarà inserita la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.) delle informazioni antimafia;

Considerato che la Call Hub è:

- stata attivata in regime d'aiuto SA.52501 (comunicato attraverso il sistema di notifica elettronica e validato e registrato da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 23 novembre 2018), prorogato fino al 31 dicembre 2022, in approvazione della suddetta d.g.r. n. XI/2211 del 7 ottobre 2019, e integrato con 44,5 M€ (con d.g.r. n. 2211/2019) aggiuntivi fino a complessivi 114,5 M€, con regime d'aiuto SA.55533 comunicato alla UE in data 16 ottobre 2019;
- è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e di stabilire che l'agevolazione sarà concessa ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino;
- prevede un'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a

60% delle spese ammesse (Piccole Imprese), 50% delle spese ammesse (Medie Imprese) e 40% delle spese ammesse (Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca);

- le agevolazioni previste dalla presente misura sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- non è pregiudicata la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;
- la concessione del contributo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;

Ritenuto pertanto di:

- dare atto della conclusione della fase di negoziazione sulla base del verbale sottoscritto dal Partenariato che contiene gli esiti conclusivi della negoziazione, comprensivi dei miglioramenti progettuali condivisi, del progetto ID 1175272 «Rehabilitative pERsonalized Home System and virtual coaching for chronic Treatment in elderly» - acronimo «RE-Hub-ILITY»;
- definire l'Accordo per la ricerca e l'innovazione, come in allegato A al presente provvedimento, inserendo:

- nel corpo dell'Accordo: la sintesi del progetto, le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti del progetto, le date di avvio e conclusione del progetto, l'area di localizzazione dell'intervento, nonché gli indicatori target di risultato;
- quali allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo: la scheda tecnica di progetto presentata in adesione al bando e valutata (allegato 1 all'Accordo), gli investimenti massimi ammissibili, i cofinanziamenti e contributi massimi concedibili e i relative codici COR e CUP per ciascun soggetto beneficiario (allegato 2 all'Accordo), il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato (allegato 3 all'Accordo) e il verbale di negoziazione con l'indicazione dei miglioramenti progettuali (allegato 4 all'Accordo);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento relativo alla negoziazione ed è redatto entro i termini previsti dal paragrafo «C.3.e» della Call;

Attestato che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, e che tale obbligo viene espletato per gli art. 26 e 27 contemporaneamente all'approvazione del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019, d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 e dal d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della suddetta «Call» e quale relativo responsabile d'azione il Dirigente;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di dare atto della conclusione della fase di negoziazione sulla base del verbale acquisito in data 10 gennaio 2020 e sottoscritto dal Partenariato che contiene gli esiti conclusivi della stessa, comprensivi dei miglioramenti progettuali condivisi relativi al progetto ID 1175272 «Rehabilitative pERsonalized Home System and virtual coaching for chronic Treatment in elderly» - acronimo «RE-Hub-ILITY»;

2. di definire sulla base degli esiti della negoziazione l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1175272, come in allegato A al presente provvedimento, inserendo:

- a) nel corpo dell'Accordo: la sintesi del progetto, le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti del progetto, le date di avvio e conclusione del progetto, l'area di localizzazione dell'intervento, nonché gli indicatori target di risultato e l'e-

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

sito delle verifiche positive sulla regolarità contributiva su tutti i componenti del partenariato e delle verifiche antimafia sui componenti privati;

- b) quali allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo: la scheda tecnica di progetto presentata in adesione al bando e valutata (allegato 1 all'Accordo), gli investimenti massimi ammissibili, i cofinanziamenti e contributi massimi concedibili e i relativi codici COR e CUP per ciascun soggetto beneficiario (allegato 2 all'Accordo), il cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato (allegato 3 all'Accordo) e il verbale di negoziazione con l'indicazione dei miglioramenti progettuali (allegato 4 all'Accordo);

3. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione al fine della sottoscrizione, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, dell'Accordo di Ricerca da parte di Regione Lombardia e dei rappresentanti legali di ciascun partner;

4. di precisare che gli importi complessivi dei contributi concessi trovano copertura dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/2211/2019 e che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Ricerca;

5. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che successivamente all'approvazione del presente atto si provvede alla pubblicazione dell'accordo ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (ad esclusione degli allegati) sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione (<http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it>), e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<http://www.ue.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Gabriele Busti

D.d.s. 21 gennaio 2020 - n. 561
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Bando
«Linea internazionalizzazione» in attuazione della l.r.n. 35/2016
e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 - Decadenza a
seguito di rinuncia dal finanziamento concesso all'impresa
Giei s.r.l., domanda ID 1282909

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare, gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 6 (controllo);

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;
- la presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. X/6983 /2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- la presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/549/2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
- la presa d'atto della III riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati i criteri applicativi della misura «Linea Internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 - POR FESR 2014-2020;
- il decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018»;
- la d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1.- Incremento della dotazione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 con il quale viene incrementata la dotazione finanziaria del presente bando a € 13.000.000,00 (comprensiva di oneri di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizzazione);

Richiamato il decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019 che approva la domanda di finanziamento presentata dall'impresa GIEI

s.r.l. - domanda id 1282909 e concede alla stessa le agevolazioni previste dal bando Linea Internazionalizzazione, come di seguito indicato:

- Valore del progetto ammesso: 104.700,00 € ;
- Finanziamento complessivo ammesso: 83.760,00 €;
- Durata ammessa del finanziamento: 12 semestri;
- Durata del periodo di preammortamento: 4 semestri;
- Quadro cauzionale: Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso;
- ESL associato al finanziamento: 6.764,07 € ;
- COR: 1363312;

Rilevato che, ai sensi del punto D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza - D.2.a Rinuncia dell'Allegato A al Decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 di approvazione del Bando:

- il soggetto beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e al Finanziamento concesso in qualsiasi momento;
- per comunicare la rinuncia il soggetto beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l'apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunciando, per l'effetto, con apposito provvedimento la decadenza della concessione;

Preso atto della comunicazione inviata dall'impresa GIEI s.r.l., protocollo regionale n. R1.2020.0000193 del 16 gennaio 2020, con la quale la stessa comunica la rinuncia al finanziamento concesso di cui al decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019;

Dato atto che all'impresa GIEI s.r.l. non è stata erogata alcuna somma;

Ritenuto pertanto di dichiarare la decadenza dall'agevolazione concessa all'impresa GIEI s.r.l., domanda ID 1282909, di cui al Decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019;

Richiamato il decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che, in base a quanto disposto dal sopra citato Regolamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato approvato con decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017, al bando Linea Internazionalizzazione è stato assegnato:

- il codice identificativo della misura CAR: 7263;
- al progetto dell'impresa GIEI s.r.l. il Codice Identificativo dell'Aiuto COR 1363312 e il Codice Variazione Concessione COVAR 268546;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. è avvenuta in sede di adozione del Decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019 e che si provvede alla modifica mediante la pubblicazione del presente atto;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;
- la d.g.r. n. XI/294/2018 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Milena Bianchi quale dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale Responsabile dell'Asse III POR FESR 2014-2020 per l'azione 3.b.1.1;

DECRETA

per quanto indicato in premessa di:

1. prendere atto della rinuncia da parte dell'impresa GIEI s.r.l. al finanziamento concesso con decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019- domanda ID 1282909;

2. dichiarare la decadenza, a seguito di rinuncia del soggetto beneficiario, all'agevolazione concessa all'impresa GIEI s.r.l., domanda ID 1282909, di cui al decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019;

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

3. attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. è avvenuta in sede di adozione del Decreto n. 15003 del 18 ottobre 2019 e che pertanto si provvede alla modifica mediante la pubblicazione del presente atto;

4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia-BURL e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria di Regione Lombardia;

5. trasmettere il presente atto alla Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, a Finlombarda s.p.a. e alla Società GIEI s.r.l..

La dirigente
Milena Bianchi

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 15 del 17 gennaio 2020

Ordinanza n. 249 del 23 settembre 2016 - Intervento ID N.45: «Comune di Gonzaga - Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV novembre - Bondeno» nel comune di Gonzaga - Erogazione del saldo

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis);
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1, lett. b).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-

sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Viste:

- l'ordinanza n. 249 del 23 Settembre 2016 con cui veniva finanziato il progetto identificato con ID n. 45: «*Comune di Gonzaga - Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV Novembre - Bondeno*»; con cui venivano ritenute ammissibili spese per € 459.404,23 delle quali € 386.404,23 a carico Commissario Delegato quale contributo provvisorio;
- la nota n. C1.2018.1933 del 13 aprile 2018 con cui si comunicava che il contributo a carico del Commissario delegato, a seguito del ribasso di gara, risultava pari ad € 278.629,55;
- la nota n. C1.2018.3770 del 17 luglio 2018 con cui si comunicava, a seguito di valutazione in sede di Comitato Tecnico Scientifico del 12 giugno 2018, il nulla osta a procedere alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal progetto di variante fermo restando il contributo complessivo come precedentemente segnalato pari ad € 278.629,55;
- l'ordinanza n. 413 del 1 agosto 2018 avente ad oggetto «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Quinto Aggiornamento*» con la quale il Commissario Delegato ha da ultimo aggiornato il succitato Piano, ed inserito l'intervento in oggetto, identificato con numero ID 45, in allegato A, e per il quale è stato rideterminato il contributo complessivo definitivo a carico del Commissario Delegato pari ad € 278.629,55.

Richiamata l'ordinanza del 19 novembre 2019, n. 523 recante «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Sesto Aggiornamento*» con la quale il Commissario Delegato ha da ultimo aggiornato il succitato Piano, ed inserito l'intervento in oggetto, identificato con numero ID 45, in allegato A, e per il quale è stata confermata la concessione di un contributo complessivo definitivo a carico del Commissario Delegato pari ad € 278.629,55.

Ricordato che il Comune di Gonzaga non ha richiesto anticipazioni sul contributo concesso.

Richiamato il Decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del 17 marzo 2016, che approva le «*Disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*», come integrato dal decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 settembre 2017.

Preso atto del fatto che il Comune di Gonzaga (MN), con nota acquisita a protocollo n. C1.2019.0004425 del 31 ottobre 2019, integrata poi in data 8 gennaio 2020, ha inoltrato la rendicontazione finale del succitato intervento «*Comune di Gonzaga - Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamen-*

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 24 gennaio 2020

to del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV Novembre - Bondeno» - ID n. 45, finalizzata all'erogazione del saldo finale.

Visto che dalla verifica svolta quanto pervenuto è risultato completo in merito alla seguente documentazione:

- conto finale;
- copia dei SAL e dei certificati di pagamento indicanti la documentazione non precedentemente presentata;
- fatture;
- fotocopie dei mandati e delle quietanze di pagamento non precedentemente presentate;
- documenti di regolarità contributiva (DURC) e dei controlli fiscali eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (per fatture di importo superiori ad € 5.000,00) non precedentemente presentati;
- copie conformi all'originale degli atti amministrativi che dimostrino gli impegni di spesa e di liquidazione (per le amministrazioni pubbliche);
- la relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo oppure per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
- dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015 ovvero le stampe dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012»

Preso atto, altresì, delle risultanze dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa e contabile condotte dalla Struttura Commissariale su detta rendicontazione finale, da cui emerge che sono state rendicontate spese per un importo complessivo pari a € 352.493,22, a cui deve essere detratto il rimborso assicurativo di € 73.000,00, per un importo riconoscibile pari a € 279.493,22, superiore a quanto precedentemente fissato come contributo massimo a carico del Commissario Delegato pari ad € 278.629,55.

Ritenuto pertanto di poter procedere alla erogazione del saldo in favore del Comune di Gonzaga per un importo complessivo di € 278.629,55 pari a quanto stabilito come contributo massimo ammissibile con la richiamata ordinanza n. 413/2018.

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa e contabile presentata in allegato al suddetto rendiconto finale, nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese presentate unitamente all'istanza di erogazione per il saldo lavori di cui sopra.

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a valere sulle risorse trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge n. 205/2015, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze delle attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commissariale sulla rendicontazione finale presentata dal Comune di Gonzaga (MN) a termine dell'intervento: «lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV Novembre - Bondeno» - ID n. 45, CUP n. F31E13000810004 e n.F34B16000120005, dalle quali si evince una spesa complessiva di € 352.493,22 di cui a carico del Commissario Delegato € 278.629,55;

2. di liquidare contestualmente in favore del Comune di Gonzaga (MN) sul conto di contabilità speciale n. 0180339 la som-

ma complessiva di € 278.629,55, a titolo di saldo del contributo concesso;

3. di imputare la suddetta spesa a valere sulle risorse trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge n. 205/2015, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Gonzaga (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti